



Comune di Gallipoli

Provincia di Lecce

Piano Comunale delle Coste

Legge Regionale 17/2015



AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Commissario straordinario

Dott. Guido APREA

Area Politiche territoriali ed infrastrutturali

Ing. Giuseppe CATALDI (Responsabile unico del procedimento)

Sistema Informativo Territoriale

Arch. Gabriella BARDI

GRUPPO DI LAVORO LAB_09 (ATP)

Daniele MANNI (architetto) Coordinamento aspetti urbanistici e architettonici

Daniele ERRICO (agronomo) Coordinamento aspetti ambientali-paesaggistici e VAS

Massimo D'AMBROSIO (pianificatore territoriale)

Bruno VAGLIO (agronomo)

Sebastiano CAUSO (architetto)

Collaboratori:

Serena CHETTA (paesaggista)

Simone MANNI (pianificatore territoriale)



Legge Regionale 17/2015

PIANO COMUNALE DELLE COSTE di GALLIPOLI

4. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE





CAPO 1. PRINCIPI E NORME	4
Art. 1 Disposizioni generali	4
Art. 2 Principi e finalità del PCC.....	4
Art. 3 Coerenza del PCC con i piani sovraordinati.....	5
Art. 4 Ambito di applicazione della pianificazione costiera	6
Art. 5 Definizioni.....	6
Art. 6 Elaborati costitutivi del PCC	8
CAPO 2. RICOGNIZIONE DELLA FASCIA COSTIERA	9
Art. 7 Ricognizione fisico - giuridica del Demanio marittimo	9
Art. 8 Suddivisione della costa in Unità e Sub-unità Fisiografiche (serie A.1.1).....	10
Art. 9 Classificazione normativa (serie A.1.2).....	10
Art. 10 Zonizzazione della fascia demaniale marittima (serie A.1.3).....	11
Art. 11 Individuazione delle aree sottoposte al Piano di Assetto Idrogeologico (serie A.1.4)	13
Art. 12 Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali (serie A.1.5)	13
Art. 13 Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli territoriali (serie A.1.6).....	15
Art. 14 Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfo-litologici (serie A.1.7).....	15
Art. 15 Caratterizzazione dei cordoni dunari (serie A.1.8)	16
Art. 16 Individuazione delle opere di difesa e porti (serie A.1.9)	17
Art. 17 Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f (serie A.1.10)	17
Art. 18 Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti (serie A.1.11).....	18
Art. 19 Individuazione dei sistemi di accesso e dei parcheggi esistenti (serie A.1.12) ..	18
CAPO 3. ATTIVITA' E USO DEL DEMANIO	19
Art. 20 Utilizzazione delle aree demaniali marittime.....	19
Art. 21 Concessioni temporanee	19
Art. 22 Specchi acquei e imbarcazioni.....	19
Art. 23 Pulizia e manutenzione ordinaria del litorale	19
Art. 24 Sistemazione invernale delle aree in concessione.....	20
Art. 25 Aree oggetto di concessione	20
Art. 26 Aree non oggetto di concessione.....	22
Art. 27 Requisiti degli Stabilimenti Balneari (SB).....	22
Art. 28 Requisiti delle Spiagge Libere con Servizi (SLS)	24
Art. 29 Requisiti delle Spiagge Libere (SL)	25
Art. 30 Aree per attività complementari.....	26
CAPO 4. DISCIPLINA DEL DEMANIO MARITTIMO	28
Art. 31 Proposta di ridefinizione della fascia demaniale marittima - La nuova dividente	28
Art. 32 Zonizzazione del demanio	28
Art. 33 Classificazione della costa, rispetto alla "linea di costa utile" (serie B.1.1)	28
Art. 34 Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione (serie B.1.2)	29
Art. 35 Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative (serie B.1.3)	29
Art. 36 Individuazione dei percorsi di connessione (serie B.1.4).....	30
Art. 37 Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS (serie B.1.5).....	30
Art. 38 Individuazione delle aree con finalità diverse (serie B.1.6)	30
Art. 39 Individuazione delle aree vincolate (serie B.1.7)	31
Art. 40 Sistema delle infrastrutture pubbliche (serie B.1.8).....	31



CAPO 5. CARATTERISTICHE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI	32
Art. 41 Definizione degli interventi edilizi	32
Art. 42 Indirizzi per i manufatti nuovi ed esistenti.....	32
Art. 43 Chioschi bar e ristoro	33
Art. 44 Cabine spogliatoi.....	34
Art. 45 Servizi igienici e docce	34
Art. 46 Box di servizio	35
Art. 47 Camminamenti e pedane.....	35
Art. 48 Strutture ombreggianti.....	36
Art. 49 Recinzioni.....	36
Art. 50 Torretta di avvistamento	36
Art. 51 Segnaletica, cartelli e manufatti pubblicitari.....	37
Art. 52 Verde ornamentale	37
Art. 53 Accessibilità e superamento barriere architettoniche	37
Art. 54 Eco-compatibilità delle strutture balneari.....	38
CAPO 6. INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO	40
Art. 55 Criteri generali di intervento	40
Art. 56 Criteri operativi di intervento (quadro conoscitivo e valutativo).....	40
Art. 57 Interventi di ingegneria costiera	42
Art. 58 Interventi di recupero e risanamento costiero	43
Art. 59 Interventi di ricostituzione delle spiagge.....	44
Art. 60 Interventi di rinaturalizzazione.....	46
Art. 61 Interventi di recupero del sistema spiaggia-duna-macchia/pineta-aree umide retrodunali	46
Art. 62 Interventi di ricarica e riordino delle opere di difesa	46
Art. 63 Interventi di riassetto costiero: rimozione delle opere di urbanizzazione esistenti sul demanio.....	47
Art. 64 Piano di manutenzione degli interventi	47
CAPO 7. AREE DI RILEVANTE PREGIO NATURALISTICO-AMBIENTALE E NORME DI SALVAGUARDIA	48
Art. 65 Aree di rilevante pregio naturalistico e ambientale	48
Art. 66 Misure generali di salvaguardia per gli habitat costieri.....	48
Art. 67 Misure di salvaguardia per gli habitat costieri sabbiosi.....	48
Art. 68 Misure di salvaguardia per gli habitat costieri retrodunali e umidi.....	49
Art. 69 Misure di salvaguardia per gli habitat costieri rocciosi.....	49
CAPO 8. MONITORAGGIO	51
Art. 70 Tratti di arenile con elevata criticità all'erosione costiera	51
Art. 71 Aree da assoggettare a monitoraggio ambientale.....	51
Art. 72 Le attività di monitoraggio.....	51
Art. 73 Monitoraggio delle condizioni di stato della costa.....	51
Art. 74 Monitoraggio dell'efficacia degli interventi di recupero e risanamento costiero	51
Art. 75 Monitoraggio dell'efficacia delle azioni previste dal PCC.....	51
CAPO 9. REGIME TRANSITORIO	53
Art. 76 Proroga delle concessioni in essere.....	53
Art. 77 Norme Transitorie per le concessioni esistenti	53
Art. 78 Adeguamento dei manufatti esistenti	53
Art. 79 Recinzioni da rimuovere	53
Art. 80 Accessi pubblici.....	54
Art. 81 Eliminazione delle barriere architettoniche.....	54
Art. 82 Definizione di fasce di accesso destinate al libero transito	54



Art. 83 Lunghezza fronte mare	54
Art. 84 Traslazione delle concessioni non rinnovabili	54
Art. 85 Pertinenze demaniali	55
CAPO 10. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI.....	56
Art. 86 Le nuove Concessioni.....	56
Art. 87 Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo	56
Art. 88 Procedure di selezione per finalità turistico-ricreative (SB e SLS).....	56
Art. 89 Criteri di valutazione e aggiudicazione	57
Art. 90 Obblighi del concessionario per attività turistico-ricreative	58
Art. 91 Durata delle concessioni.....	58
Art. 92 Revoca e decadenza delle concessioni.....	58



CAPO 1. PRINCIPI E NORME

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il Piano Comunale delle Coste (PCC), disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione, controllo, monitoraggio ed uso dei beni e delle pertinenze del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico-ricreative presenti sul territorio comunale.
2. Il PCC è redatto in conformità della L.R. 17/2015 (art.4) e delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Coste (PRC).
3. Per ciò che non viene specificatamente disciplinato dalle presenti norme si rimanda:
 - alla normativa nazionale e regionale riguardante il demanio marittimo e in modo particolare alla LR 17/2006;
 - al Codice della Navigazione e al suo Regolamento;
 - alle Ordinanze Balneari annualmente emesse dalla "Direzione Turismo ed Attività Sportive Demanio Marittimo" della Regione Puglia e dalla Guardia Costiera;
 - alle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al settore Demanio Marittimo;
 - alle circolari della Regione Puglia in merito al settore Demanio Marittimo;
 - al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vigente;
 - al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente;
 - al Piano di Assetto Idrogeologico;
 - alla strumentazione urbanistica comunale vigente;
 - agli elaborati grafici allegati.
4. Le presenti Norme si intendono automaticamente integrate da eventuali prescrizioni tecniche che dovessero essere contenute nelle Ordinanze annuali emanate dall'Organo Marittimo e dal Servizio Regionale competenti in materia.

Art. 2 Principi e finalità del PCC

1. Il PCC, secondo quanto indicato dall'art. 2 delle Norme del Piano Regionale delle Coste, è lo strumento di assetto, gestione e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco-compatibile.
2. Il PCC fissa principi generali e detta norme specifiche, coerentemente con quanto sancito nella normativa sovraordinata, con l'obiettivo di garantire uno sviluppo economico e sociale, che contempererà gli interessi pubblici al godimento dell'ambiente naturale, alla sua salvaguardia e allo sviluppo del settore turistico.
3. Il piano contempera gli interessi pubblici connessi:
 - allo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socio-economico;
 - al godimento del bene da parte della collettività;
 - alla protezione dell'ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado, ovvero di instabilità morfologica.
4. Il piano persegue l'obiettivo dello sviluppo economico-sociale delle aree costiere attraverso l'affermazione della qualità e della sostenibilità dello stesso, prospettando strategie di difesa e di governo, nella constatazione che:



- a. lo stato attuale della costa risente in generale di una disordinata evoluzione, effetto più di una sommatoria di interventi senza alcuna reciproca connessione che del prodotto di una logica di sistema basata su un corretto rapporto tra ambiente costruito e ambiente naturale;
 - b. il livello di degrado è tale, per intensità e ampiezza, che il problema non è più quello di cercare usi ottimali delle aree ancora libere, ma piuttosto quello di innescare un processo di recupero e risanamento complessivo.
5. Nell'esigenza della integrazione delle azioni di governo con la gestione del territorio il PCC fissa i principi e gli indirizzi generali e detta norme specifiche, in materia di tutela e uso del demanio marittimo, in armonia con le indicazioni del PRC e degli strumenti di pianificazione sovraordinata, nonché con le prescrizioni generali e specifiche previste per le aree naturali protette dalla LR n. 19 del 24.7.1997, ovvero stabilite in esecuzione di essa.
6. Il PCC ha quali obiettivi principali :
- a. la tutela ambientale e lo sviluppo eco-sostenibile nell'uso del demanio marittimo;
 - b. garantire agli operatori turistici la possibilità di ottimizzare gli investimenti dell'attività d'impresa;
 - c. favorire lo sviluppo omogeneo sulle aree demaniali destinate a uso turistico-ricreativo di tutto il litorale, nel rispetto del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali ed economici;
 - d. offrire strutture e servizi di qualità agli abitanti e al turismo balneare;
 - e. la gestione integrata dell'area costiera;
 - f. tutelare il territorio, nelle aree a rischio di erosione;
 - g. individuare in termini quantitativi e qualitativi i servizi minimi e le attrezzature ammesse per consentire un innalzamento della qualità dell'offerta turistica in particolare di quella balneare, mettere in relazione le aree nel loro complesso, con il sistema della viabilità pedonale e ciclabile, nel rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche per la libera fruizione da parte di tutti i cittadini.
 - h. monitorare costantemente tutta la costa al fine di evitare fenomeni di abuso e di deturpazione, con la predisposizione di strategie di difesa, di riqualificazione ambientale, laddove necessario, difendendo l'equilibrio morfo-dinamico dell'intera fascia costiera.
7. Il PCC prevede strategie di difesa, di riqualificazione ambientale e di monitoraggio, e prospetta azioni rivolte anche alla soluzione dei problemi indotti dai principali fattori che attualmente concorrono allo squilibrio morfo-dinamico della fascia costiera, con riferimento all'intera unità fisiografica.

Art. 3 Coerenza del PCC con i piani sovraordinati

1. Il PCC è coerente con gli strumenti urbanistici e i Piani sovraordinati vigenti. In conformità alle prescrizioni del Piano Regionale delle Coste il piano riconosce i vincoli e le prescrizioni espresse dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), dal Piano del Parco Regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo.
2. Nell'elaborazione del PCC si è tenuto conto del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) adottato dalla Regione Puglia con DGR n.1435 del 2 agosto 2013.
3. Nella pianificazione costiera, con riferimento alle aree esterne alla fascia demaniale, si è tenuto conto di quanto prescritto dal Piano Regolatore Generale (PRG) di Gallipoli.



Art. 4 Ambito di applicazione della pianificazione costiera

1. La disciplina del PCC trova applicazione sulle aree del Demanio marittimo ricadenti nei confini comunali, e precisamente, l'area compresa fra la dividente demaniale e la linea di costa.
2. Le disposizioni del PCC non trovano applicazione nelle aree escluse dalla competenza comunale, pur rientrando nel Demanio marittimo, ed in particolare le aree portuali presenti nel territorio comunale che saranno annoverate nel successivo art.10.
3. Per i tematismi nei quali è fondamentale l'interazione della fascia demaniale con la fascia costiera contermina (vincoli ambientali, territoriali, viabilità e accessi, connessioni, infrastrutture pubbliche), al fine di una migliore individuazione e comprensione del tematismo stesso nel contesto pianificatorio, il PCC estende la rappresentazione ad una fascia di territorio della profondità di almeno 300 m a partire dalla linea di costa.

Art. 5 Definizioni

Ambito Vincolato (AV)

Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico.

Area concedibile (FP | 2)

Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.

Battigia - Bagnasciuga (FP | 1)

Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.

Camminamenti (CM)

Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all'ordinato raggiungimento dei servizi offerti.

Concessione Speciale (CS)

Area riservata all'accesso degli animali domestici o all'esercizio della pratica naturalista.

Criticità ambientale (CA)

Criticità all'erosione dei litorali sabbiosi definita in funzione di tre indicatori (tendenza evolutiva storica del litorale, tendenza evolutiva recente e stato di conservazione dei sistemi dunali). Classificata in elevata, media e bassa.

Dividente demaniale

Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata.

Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP | 1 e FP | 3)

Area di spiaggia riservata al libero transito.

Fronte Mare (FM)

Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione.

Linea di costa comunale (LC)

Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento.

Linea di costa utile (LU)

Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione.



Manufatto

Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.

Mare territoriale

Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.

Parametro di concedibilità (PC)

Rapporto tra la lunghezza della "linea di costa" corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della "linea di costa utile" (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi).

Numero teorico di utenza (NU)

Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (servizi igienico-sanitari, docce, chioschi-bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mq.

Pedane a terra

Strutture di pavimentazione in legno amovibili poggiate, prevalentemente su tratti di costa rocciosa, nel rispetto dell'ambiente e finalizzati a spazi di sosta e solarium.

Pontili

Strutture destinate all'attracco di piccole imbarcazioni.

Profondità della spiaggia (PS)

Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell'arenile.

Sensibilità Ambientale (SA)

Definita in funzione di una molteplicità di indicatori che rappresentano lo stato fisico della fascia costiera (area demaniale e contesto territoriale di riferimento), in relazione al sistema delle norme di tutela che ne sottolineano la valenza ambientale. Classificata in elevata, media e bassa.

Spiaggia Libera (SL)

Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.

Spiaggia Libera con Servizi (SLS)

Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte - mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

Stabilimento Balneare (SB)

Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un'attività con caratteristiche turistico - produttive.

Struttura Precaria

Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

Struttura Stabile

Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo.



Servizi minimi di spiaggia

Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali il chiosco – bar, la direzione, i servizi igienico – sanitari, le docce, il primo soccorso.

Struttura ombreggiante

Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.

Unità Fisiografica (UF)

L'Unità Fisiografica individua un tratto di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. In genere, l'unità fisiografica è delimitata da promontori le cui conformazioni non consentono l'ingresso e/o l'uscita di sedimenti dal tratto di costa. Le unità e le sub-unità sono delimitate dal PRC.

Art. 6 Elaborati costitutivi del PCC

Il PCC è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale
2. Atlante cartografico degli strati informativi (A-ricognizione - B-progetto)
3. Cartografia tematica e di sintesi:
 - 3.A Carte tematiche
 - A.1 Carta degli habitat: sensibilità, valore ecologico e fragilità
 - A.2 Carta dei vincoli e delle tutele
 - A.3 Carta delle criticità ambientali e infrastrutturali
 - 3.B Carte di sintesi
 - B.1 Carta delle unità di paesaggio litorale e dei contesti costieri
 - B.2 Carta degli ambiti di concedibilità e sintesi normativa
 - B.2.1 Litorale sud
 - B.2.2 Baia Verde - porto
 - B.2.3 Litorale nord
 - 3.C Carte di previsione per l'assetto futuro della fascia costiera
 - C.1 Carta delle strategie ecologico-ambientali
 - C.2 Carta delle strategie infrastrutturali: riordino della mobilità
4. Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
5. Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS e valutazione d'incidenza
6. Schede delle unità di paesaggio litorale e dei contesti costieri
7. Schede tipologiche delle strutture
8. Schede arredo verde ornamentale
9. Schede interventi di recupero e rinaturalizzazione
10. Scheda sulla gestione ecologica delle fanerogame marine spiaggiate



CAPO 2. RICOGNIZIONE DELLA FASCIA COSTIERA

Art. 7 Ricognizione fisico - giuridica del Demanio marittimo

1. Secondo quanto previsto dall'art. 4 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regionale delle Coste e le relative Istruzioni tecniche per la redazione del Piano Comunale delle Coste, è stata preliminarmente effettuata una ricognizione fisico-giuridica del territorio costiero di propria competenza.

2. Nelle serie di elaborati grafici di analisi presenti nell'Atlante cartografico del PCC, sono stati individuati gli strati informativi da trasmettere in Regione ai fini della verifica di compatibilità con il Piano Regionale delle Coste che in particolare riguardano:

- la individuazione e suddivisione della costa comunale in Unità e Sub-unità Fisiografiche definite nel PRC (serie tavole A.1.1 dell'Atlante Cartografico);
- la individuazione dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale della costa comunale definiti nel PRC, attraverso la classificazione normativa prevista dall'art. 6.1 delle NTA del PRC (serie tavole A.1.2 dell'Atlante Cartografico);
- la individuazione lungo la costa comunale delle aree da classificare per competenza amministrativa (serie tavole A.1.3 dell'Atlante Cartografico);
- la individuazione lungo la costa comunale delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, Piano di Assetto Idrogeologico (serie tavole A.1.4 dell'Atlante Cartografico);
- la individuazione lungo la costa comunale delle aree e relative fasce di rispetto in cui è assolutamente vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione delle concessioni preesistenti (ai sensi dell'art. 14 –comma 1- della Legge regionale 17/2015), quali:
 - a) torrenti canali e corsi d'acqua, comunque classificati;
 - b) a rischio erosione in prossimità di falesie;
 - c) aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;
 - d) aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea.(serie tavole A.1.5, A.1.6, A.1.7, A.1.8, dell'Atlante Cartografico);
- la individuazione lungo la costa comunale delle opere di difesa e dei porti (serie tavole A.1.9 dell'Atlante Cartografico);
- la individuazione lungo la costa comunale delle aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale, specificando le seguenti tipologie:
- aree formalmente in consegna al Comune ai sensi di provvedimento ex art. 34 del Codice della Navigazione:
 - a) aree formalmente in consegna ad altre amministrazioni pubbliche territoriali ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione;
 - b) aree in concessione al Comune (da convertire in consegna ex lege 308/2004);
 - c) aree non formalmente in consegna (opera pubblica/opera di urbanizzazione);
 - d) aree in concessione demaniale alla data di redazione del Piano, con individuazione grafica delle singole aree demaniali in concessione, riportando, per ciascuna di esse, il periodo di validità della concessione (date di rilascio e scadenza), la tipologia di concessione, e la distribuzione delle zone funzionali (fasce perimetrali, trasversali, longitudinali, servizi ecc.);
 - e) ambito della pianificazione comunale costiera giuridicamente libero.(serie tavole A.1.10 dell'Atlante Cartografico);
- la individuazione lungo la costa comunale delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse, delle recinzioni esistenti con indicazione del titolo di legittimazione demaniale ed edilizio, e quelle senza prive di titolo (serie tavole A.1.11 dell'Atlante Cartografico);



- l'analisi dell'attuale sistema di mobilità, dei sistemi di accesso alla fascia demaniale marittima, e di parcheggi esistenti (serie tavole A.1.12 dell'Atlante Cartografico).
3. La ricognizione fisico-giuridica del territorio costiero viene effettuata anche attraverso la determinazione:
- della lunghezza della "linea di costa complessiva comunale" e della lunghezza della "linea di costa utile"; quest'ultima, rispetto alla precedente, è al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione (falesie, aree oggetto dei divieti di balneazione per forme di inquinamento accertato, compresi quelli prescritti dal Ministero della Salute nel suo rapporto annuale sulla qualità delle acque di balneazione), di quella portuale, di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione (art. 14 -comma 1- della Legge regionale 17/2015) e dei tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15,00 m, da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera (art. 5.2 delle NTA del PRC);
 - dei rapporti attuali tra le lunghezze delle "linee di costa in concessione", rispettivamente per Stabilimenti Balneari e Spiagge libere con Servizi, e la lunghezza della "linea di costa utile".

Art. 8 Suddivisione della costa in Unità e Sub-unità Fisiografiche (serie A.1.1)

1. Le Unità e Sub-Unità Fisiografiche sono ambiti costieri-marini omogenei e unitari. Con riferimento al P.R.C., le Unità Fisiografiche (UF) individuano tratti di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. All'interno di ogni Unità Fisiografica il PRC individua le sub-unità delimitate o da piccoli promontori o da opere a mare le cui estremità sono realizzate su fondali con profondità inferiore a 10 m.

2. Il tratto di costa comunale di Gallipoli ricade in due distinte Unità Fisografiche:

- UF 5 - confine sud con la marina di Mancaversa - Punta del Pizzo;
- UF 6 - Punta del Pizzo - confine nord con la marina di Galatone;

e tre Sub Unità Fisografiche:

- SUF 5.2 - confine sud con la marina di Mancaversa - Punta del Pizzo per una lunghezza di litorale pari a 4,83 km;
- SUF 6.1 - Punta del Pizzo - Gallipoli (Porto) per una lunghezza di 17 km;
- SUF 6.2 - Gallipoli (Porto) - confine nord con la marina di Galatone per una lunghezza di 10,03 km;

Art. 9 Classificazione normativa (serie A.1.2)

1. L'art. 6 delle NTA del PRC individua le criticità all'erosione e sensibilità ambientale che incrociati danno origine a nove livelli di classificazione delle aree costiere, dal più elevato (corrispondente al valore 1) al più basso (corrispondente al valore 9) art. 6.1.

2. Dei nove livelli previsti all'art. 6.1, il litorale di Gallipoli è classificato considerando i seguenti livelli classificazione:

- C1.S1: C1. Costa ad elevata criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
- C3.S1: C3. Costa a bassa criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
- C3.S2: C3. Costa a bassa criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
- C3.S3: C3. Costa a bassa criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale.

3. Le classi di criticità condizionano il rilascio delle concessioni demaniali, mentre le classi di sensibilità ambientale condizionano i tipi di concessioni demaniali e le modalità di contenimento dei relativi impatti.

4. art. 6.2.1 NTA del PRC - Livello C1.S1 - *Nelle zone classificate C1.S1 è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data di approvazione definitiva del PRC e, comunque, fino a quando sia stata accertata - attraverso una attività puntuale e continua di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a*



verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l'attività di monitoraggio e verificare l'evoluzione dei fenomeni erosivi. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero. Decorsi i tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque da definirsi attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

5. art. 6.2.1 NTA del PRC - Livello C3.S1 - Nelle zone classificate C3.S1 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalori a livello locale la classificazione effettuata su base regionale. Possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque definiti attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

6. art. 6.2.1 NTA del PRC - Livello C3.S2 - Nelle zone classificate C3.S2 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalori a livello locale la classificazione effettuata su base regionale. Possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

7. art. 6.2.1 NTA del PRC - Livello C3.S3 - Nelle zone classificate C3.S3 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalori a livello locale la classificazione effettuata su base regionale. Possono essere rilasciate - per la stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale.

Art. 10 Zonizzazione della fascia demaniale marittima (serie A.1.3)

1. Rappresenta l'individuazione delle aree da classificare per competenza amministrativa, comprendenti:

- a) Aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale espressamente dichiarate di interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificate dalla normativa e dalle intese Stato/Regione;
- b) Porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (classificati di categoria I ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84);
- c) Aree del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale destinate all'utilizzazione per finalità di approvvigionamento di fonti di energia ex art. 104 lettera pp) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- d) Porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale o internazionale (classificati di categoria II classi I e II, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84) e, comunque, le aree portuali sede di Autorità portuali e relative circoscrizioni territoriali;
- e) Porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale (porti soggetti alla pianificazione di settore ex lege 84/94, nonché porti turistici di competenza regionale, non soggetti a piano regolatore portuale ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) della medesima legge;
- f) Aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale.



2. Queste aree, per comodità espositiva, sono state classificate in:
- A - Aree classificate per competenza amministrativa sottratte alla competenza regionale e comunale (aree di cui ai punti da "a" a "e").
 - B - Aree classificate in funzione dello stato giuridico della fascia costiera interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale (aree punto "f").

3. Tra le aree di tipo "A", ricadono:

- a) porto mercantile, di rilevanza economica internazionale e nazionale (categoria II, classe II)
- b) porto peschereccio seno del Canneto e darsena peschereccia del Seno della Giudecca: categoria II classe IV ("Progetto Generale del Porto Gallipoli" – Del. G.R. n.12838/30.12.1987);
- c) bacino San Giorgio, di categoria II, classe IV ("Progetto Generale del Porto Gallipoli" – Del. G.R. n.12838/30.12.1987);
- d) cala Fontanelle, di categoria II, classe IV ("Progetto Generale del Porto Gallipoli" – Del. G.R. n.12838/30.12.1987).

Non vi sono, sul territorio demaniale di Gallipoli, aree espressamente dichiarate di interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificate dalla normativa e dalle intese Stato/Regione, Porti, o specifiche aree portuali finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato di classe I e categoria I, aree del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale destinate all'utilizzazione per finalità di approvvigionamento di fonti di energia ex art. 104 lettera pp) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le aree classificate "B", comprendono tutte le aree demaniali al netto della classificazione "A" interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale", specificando le seguenti tipologie:

- a) Aree formalmente in consegna (ex art. 34 del Codice della Navigazione)
 - n°2 aree formalmente in consegna al Comune di Gallipoli;
 - n°9 aree formalmente in consegna ad altre amministrazioni pubbliche tra cui, al Ministero Difesa che con Verbale 17/1986 è stata affidata un'area per stabilimento balneare e Istituto Nautico che con Verbale n° 37/1996 ha preso in consegna uno specchio acque in località San Leonardo.
- b) Aree in concessione al Comune
 - n°6 Concessioni Demaniali di altrettante aree intestate al Comune di Gallipoli, di cui 3 da convertire in consegna ex lege 308/2004 (CDM 46/2007 specchio acque per mantenere l'opera scultorea "riccio di mare", CDM55/2007 Mercato ittico, 77/200 attività commerciali lungo il Lungomare Galileo Galilei. Un'altra area oggetto di concessione Demaniale, la n° 583/2006, che riguarda la "passeggiata pedonale del Lungomare Galileo Galilei" è da convertire in consegna ma adeguandone la perimetrazione allo strato di fatto attuale dei luoghi.
- c) Aree non formalmente in consegna
 - n°16 tronchi di viabilità per i quali si può prevedere l'atto della consegna al Comune di Gallipoli: lungomare Galileo Galilei e Guglielmo Marconi, lungomare Lido San Giovanni, strada ex provinciale 200, Rampa Fontanelle, Banchina Porto, lungomare Jonio, via Catania, via Dante Alighieri, via dei Gabbiani, via del Delfino, via Fiume, via Francesco Petrarca, via Ludovico Ariosto, Piazza Torre San Giovanni, via Mohandas karamchand Gandhi, via Rosmini, Strada ex Provinciale 200; strada 023 – CONTRADA LIDO PIZZO;
 - n° 3 aree rispettivamente destinate a: parcheggio lungo la Strada Provinciale 108, Passeggiata Lungomare Galileo Galilei, e Chiosco Bar;
 - n° 1 tronco di viabilità per il quale si può prevedere l'atto della consegna alla provincia di Lecce relativo alla Strada Provinciale 108;
 - N°3 aree ferroviarie per le quali si può prevedere l'atto della consegna alle Ferrovie dello Stato.
- d) Aree in concessione



- Sono presenti n° 140 Concessioni Demaniali Intestate a privati o ditte. Solo una concessione ricade a cavallo tra l'area di competenza della pianificazione comunale delle coste e della Pianificazione portuale ed è la CDM 46/2008 (cantieristica navale e scalo di alaggio).
- e) Ambito della pianificazione comunale costiera giuridicamente libero.
 - Le aree giuridicamente libere sono state ottenute detraendo, dall'area di competenza della pianificazione costiera comunale, le aree sopra elencate alle lettere a), b), c) e d) e le aree proposte per la sdemanializzazione. Le aree giuridicamente libere hanno una estensione totale pari a 2,37 kmq. Le aree giuridicamente libere sono tipologicamente suddivise tra loro, tra aree agricole ed aree naturali e/o da preservare (dune, aree SIC, ZPS, Parco Regionale Isola di S. Andrea Litorale Punta Pizzo, Oasi di Protezione Speciale, ATD dei primi adempimenti al PUTT/P: boschi e macchie, biotopi ed aree Umide).

5. Per la zonizzazione della fascia comunale costiera sono stati utilizzati i dati cartografici relativi alla linea di costa (fonte Comune di Gallipoli), la dividente demaniale 2010 (fonte Regione Puglia "DIVIDENTE_2010. shp") e le perimetrazioni dei porti desunte dal "Progetto Generale del Porto Gallipoli" - Del. G.R. n.12838/30.12.1987 (dato cartaceo fornito dal Comune di Gallipoli). Le aree di demanio marittimo classificate "B", interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale, hanno una superficie territoriale complessiva pari a 2,68 kmq. Le zone del mare territoriale classificate "B", interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale, hanno invece una superficie pari ad 8,56 kmq.

Art. 11 Individuazione delle aree sottoposte al Piano di Assetto Idrogeologico (serie A.1.4)

1. Riguardano tutte le aree a rischio, così definite, secondo le classificazioni operate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).
2. In tali aree il rilascio di nuove concessioni, il rinnovo e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al preventivo nulla osta della competente Autorità di Bacino.
3. Riguardo alla pericolosità geomorfologica riportata nel PAI, il territorio di Gallipoli è interessato da una zona individuata con la sigla PG3 (pericolosità geomorfologica molto elevata), una zona PG2 (pericolosità geomorfologica elevata) e una zona PG1 (pericolosità geomorfologica moderata).
4. Con riferimento alle zone soggette a pericolosità idraulica, invece, il Piano individua due piccolissime aree a pericolosità elevata sul lungomare Marconi nei pressi della Capitaneria di Porto e sul lungomare Galilei nei pressi dell'incrocio con via Gramsci.

Art. 12 Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali (serie A.1.5)

1. Prima di considerare le aree naturali protette e i vincoli ambientali che gravano sul territorio costiero di riferimento, si ritiene opportuno elencare tutte quelle aree e fasce di rispetto che, per la loro salvaguardia o necessità di sicurezza, non possono essere assolutamente oggetto di concessione. Ai sensi dell'art. 14 - comma 1 - della L.R. 17/2015, queste aree sono così identificate:
 - a) lame;
 - b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
 - c) canali alluvionali;
 - d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
 - e) archeologiche e di pertinenza di beni storico ambientali;
 - f) aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea.
2. L'ampiezza delle fasce di rispetto è definita con maggior dettaglio di analisi dagli stessi Comuni. In assenza di studi specifici approfonditi a livello locale si fa riferimento a quanto previsto nelle leggi vigenti. Per lame, foci di fiumi, canali e corsi d'acqua comunque



classificati, il PRC prescrive in maniera cautelativa fasce di rispetto di 150 m. Nel territorio comunale di Gallipoli sono presenti due canali "canale Samari" e "Lo Canale", ubicati rispettivamente lungo il litorale sud e nord rispetto alla città, ai quali si applica una fascia di rispetto di m 150. Numerosi sono invece i canali di sfocio a mare delle acque bianche ai quali si applica una fascia di rispetto di m 50.

3. L'Area naturale protetta regionale "Parco regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", è istituita dalla L.R. del 10 giugno 2006 n.20, nell'ambito del Piano Regionale delle Aree Naturali Protette, al fine di:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
- b) salvaguardare i valori e i beni storico architettonici;
- c) migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
- d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
- e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
- g) promuovere attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità di cui sopra.

4. Il Parco regionale, individuato dalla L.R. n.19 del 1997, è interamente ricompreso nel territorio comunale di Gallipoli, ed è territorialmente costituito una parte continentale comprendente il tratto di costa più meridionale del comune di Gallipoli e una parte insulare costituita dall'Isola di S. Andrea. La perimetrazione del parco comprende al suo interno parte del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea" - codice IT9150015. E' importante precisare che poco fuori al feudo di Gallipoli, contigua al litorale nord ma in agro di Sannicola, è presente un'altra area SIC denominata "Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro".

5. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque classificate protette, il rilascio e la variazione della concessione demaniale e subordinato alla preventiva valutazione favorevole d'incidenza ambientale. [art. 14, comma 2, L.R. 17/2015].

6. Il territorio di Gallipoli è interessato da diverse aree tutelate, alcune delle quali fanno parte del Piano Faunistico-Venatorio Pluriennale Provinciale 2008/2013.

Il suddetto Piano individua per Gallipoli:

- due Oasi di Protezione: "Santo Spirito" e "ZPS Baia Verde", rispettivamente di 484,10 e 112,09 ha,
- un'Azienda Faunistico Venatoria denominata "Diana" con superficie di 668,20 ha
- e due Fondi chiusi denominati "Castellana" di 8,52 ha e "Rossi" di 4,67 ha.

7. Tra i vincoli ambientali quello gravante su tutta la fascia costiera di Gallipoli è il vincolo relativo al Decreto Galasso che la cartografia del SIT riporta come perimetrazione georeferenziata derivante dalla perimetrazione cartacea associata al decreto 1 agosto 1985 (GU del 6 febbraio 1986).

8. Gran parte dell'area costiera di Gallipoli risulta gravata da Vincolo idrogeologico, ripermetrato e georeferenziato come da Delibera della camera di Commercio N°299 del 12/12/1960 che presenta, rispetto a quello rappresentato sulle carte dei primi



adempimenti del PUTT, un perimetro aggiuntivo in corrispondenza della zona di Rivabella e Lido Conchiglie ed una leggera difformità nella zona di Viale Europa.

Art. 13 Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli territoriali (serie A.1.6)

1. Le perimetrazioni relative agli strumenti di tutela esistenti sul territorio costiero locale fanno riferimento ai seguenti vincoli territoriali:

- Vincolo ex lege 1497/39 (decreto di vincolo pubblicato GU n.185 del 1982): tutta l'area demaniale ad esclusione della zona di Piazza Torre San Giovanni e della zona dello stadio;
- Vincolo architettonico: L1089/39 Perimetro Mura Centro Storico;
- Vincolo architettonico: chiesa di S. Cristina (DECL. 21/08/1984);
- Vincolo architettonico: Torre S. Giovanni La Pedata (D.M. 30/05/1968 Art. 822 C.C.) con fascia di rispetto di 100 m (Deliberazione del Consiglio Comunale del 12/04/2006 n.19);
- Segnalazione architettonica Torre Sabea:
(Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n°18 del 12/04/2006. PUTT/P Definizione dei limiti dei Territori Costruiti) con fascia di rispetto di 100 m (Deliberazione del Consiglio Comunale del 12/04/2006 n.19);
- Segnalazione archeologica Torre Sabea:
(Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n°18 del 12/04/2006. PUTT/P Definizione dei limiti dei Territori Costruiti) con fascia di rispetto di 100 m (Deliberazione del Consiglio Comunale del 12/04/2006 n.19);
- Segnalazione architettonica Torre del Pizzo:
(Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n°18 del 12/04/2006. PUTT/P Definizione dei limiti dei Territori Costruiti) con fascia di rispetto di 100 m (Deliberazione del Consiglio Comunale del 12/04/2006 n.19);
- Segnalazione archeologica Torre del Pizzo:
(Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n°18 del 12/04/2006. PUTT/P Definizione dei limiti dei Territori Costruiti) con fascia di rispetto di 100 m (Deliberazione del Consiglio Comunale del 12/04/2006 n.19).
- Vincolo di inedificabilità: con fasce di rispetto di m 100 delle aree percorse da incendi (Deliberazione del Consiglio Comunale del 12/04/2006 n.18 Primi adempimenti al PUTT/P):
 - 2002 - Incendio del 15/08/2002 rilevato dal CFS in zona Parco Regionale in prossimità della CDM ITS N°57/2009: stabilimento balneare Punta della Suina,
 - 2003 - Incendio del 07/07/2003 rilevato dal CFS in corrispondenza di Piazza Torre San Giovanni,
 - 2005 - Incendio del 21/06/2005 rilevato dal CFS in corrispondenza della CDM n°78/08 AltaMarea: somministrazioni cibi e bevande in pineta,
 - Incendio del 08/08/2005 rilevato dal CFS nella zona retrostante la STRADA EX PROVINCIALE 200 in prossimità del Parco Gondar.
 - 2007 - Incendio del 24/06/2007 rilevato dal CFS nella zona retrostante la STRADA EX PROVINCIALE 200 in prossimità del Parco Gondar,
 - 2011 - Incendi del 17/02/2011 e del 06/04/2011 rilevato dal CFS in zona li foggj.

Art. 14 Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfo-litologici (serie A.1.7)

1. La linea di costa del Comune di Gallipoli, nel suo sviluppo totale di 33,885 km, presenta diverse caratteristiche morfologitologiche:

- costa rocciosa: pari a circa il 38% del totale, 17,43 km;
- costa interessata da opere antropiche: pari a circa il 31% del totale, 14,24 km;
- spiaggia sabbiosa: lunga circa 6.54 km;
- costa rocciosa con sabbia al piede: lunga circa 4,54 km.



In brevi tratti la costa è caratterizzata da falesie (2,63 km) e per un brevissimo tratto da falesia con spiaggia al piede (0,06 km). La distribuzione delle caratterizzazioni morfologiche della costa, tra i litorali nord e sud è in percentuale, pressoché simile.

Art. 15 Caratterizzazione dei cordoni dunari (serie A.1.8)

1. Il sistema dunale costiero di Gallipoli è distribuito tanto lungo il litorale nord quanto in quello sud, interessando una superficie dell'ordine dei 97 Ha che, in ogni caso, risulta caratterizzata da un progressivo degrado qualitativo e da una cospicua riduzione quantitativa in termini spaziali.

2. Si può stimare che, sul totale, circa 40 Ha presentano ancora condizioni di integrità (41%), rispetto alle condizioni originali, mentre gran parte dei cordoni dunali presenta sindromi di alterazioni strutturali dovute principalmente:

- alla alterazione dei regimi del trasporto sedimentario lungo costa per effetto di interventi nei bacini idrografici e di opere rigide costiere;
- alla pressione antropica esercitata (urbanizzazione, realizzazione di insediamenti produttivi);
- presenza diffusa di strutture turistiche;
- dissezione dei cordoni operata dalla viabilità stradale lungo la costa.

3. A questi fattori di alterazione si aggiungono tutta una serie di disturbi che concorrono a danneggiare le fitocenosi dunali e gli stessi depositi marini:

- calpestio incontrollato,
- pulizie meccanizzate degli arenili (danni meccanici, danni alla vegetazione pioniera, sottrazione di biomasse vegetali utili);
- occupazione di superfici legate alle attività balneari (stabilimenti, strutture di servizio);
- impermeabilizzazione delle superfici (strade, piazzole e parcheggi, ecc.) con conseguente erosione da ruscellamento concentrato;
- introduzione di specie vegetali aliene.

Tutti questi fattori di disturbo denotano forme di fruizione "insostenibile" degli arenili locali con forti ripercussioni sui meccanismi naturali di rigenerazione e recupero dei sistemi spiaggia-duna.

4. La perimetrazione dei cordoni dunali è stata ottenuta utilizzando come dato di partenza lo strato informativo della carta Idrogeomorfologica "dune.shp" fornita dalla Regione Puglia tra i dati utili per la redazione del Parco Regionale. Tale strato informativo è stato modificato, su fotointerpretazione dell'ortofoto 2010, solo in prossimità del tratto nord che si sviluppa tra Via dei Gabbiani ed il nucleo abitativo di Lido Conchiglie, dove il cordone dunale si presenta effettivamente con un'estensione minore rispetto a quanto rilevato dai dati Regionali. La superficie dei cordoni dunali così riperimetrata, ha un'estensione totale di poco inferiore ad 1 kmq.

5. I cordoni dunali si sviluppano prevalentemente lungo la costa sud, ma interessano indifferentemente i tratti di costa sabbiosi e rocciosi con sabbia al piede. Una quota parte importante dei cordoni dunali, soprattutto nel litorale sud, lungo la Strada ex Provinciale 200, si estendono ben oltre la dividente demaniale, andando addirittura ad insistere, in prossimità della località Baia Verde, all'interno della perimetrazione dei Territori costruiti definiti dai primi adempimenti al PUTT/P.

6. Un'azione contro l'erosione eolica e di tutela della vegetazione dunale è stata svolta dall'Amministrazione Comunale (Concessione Demaniale 54/2004) lungo il litorale sud che dalla zona dello stadio si sviluppa sino ad arrivare al Canale dei Samari.

Attraverso tale intervento, che ha interessato una superficie demaniale di 10.815mq, sono state realizzate delle staccionate lungo i piedi delle dune.



Nell'ambito del medesimo sono state inoltre realizzate 13 passerelle in legno di accesso al mare per una superficie complessiva di 526mq.

Art. 16 Individuazione delle opere di difesa e porti (serie A.1.9)

1. Lungo la costa di Gallipoli sono presenti n. 4 porti classificati come segue:
 - 1 - Porto mercantile: categoria II classe II,
 - 2 - Porto peschereccio seno del Canneto e darsena peschereccia del Seno della Giudecca: categoria II classe IV;
 - 3 - Cala Fontanelle: categoria II classe IV;
 - 4 - Bacino San Giorgio: categoria II classe IV.

2. Le informazioni relative alla distribuzione delle opere di difesa realizzate ed individuate lungo la costa, come definite nell'allegato 4 della relazione generale "Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste" dell'Autorità di Bacino-Puglia, sono state definite basandosi su alcune proprietà quali la forma, la posizione rispetto alla linea di costa e la destinazione d'uso, che ci ha permesso di distinguere le seguenti classi:

- Opere portuali,
- Foci armate;
- Pennelli emersi: a "T", obliqui, ortogonali;
- Pennelli ortogonali sommersi;
- Opere radenti: a gettata, a muro;
- Scogliera irregolare
- Scogliera emersa: con varchi e senza varchi;
- Scogliera sommersa: con varchi e senza varchi;
- Relitto opera;
- Isolotti.

3. Tra le opere di difesa, oltre alle diverse opere portuali presenti nel comune di Gallipoli, vanno annoverate:

- a) foce armata (canale Samari),
- b) Opere trasversali: pennelli emersi ortogonali (Lido S. Giovanni);
- c) Opere longitudinali distaccate: scogliera irregolare;
- d) Opere longitudinali aderenti: mura città antica, opere radenti a gettata e a muro.

Art. 17 Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f (serie A.1.10)

1. Individua le "aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale", specificando le seguenti tipologie:

- a) Aree formalmente in consegna al Comune ai sensi di provvedimento ex art. 34 del Codice della Navigazione, nel testo modificato dall'art. 1 - comma 40 - della Legge 308/2004;
- b) Aree formalmente in consegna alle forze dell'ordine, ai corpi militari, nonché ad altre amministrazioni pubbliche territoriali ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione, nel testo modificato dall'art. 1 - comma 40 - della Legge 308/2004;
- c) Aree in concessione ai Comuni per le quali alla scadenza naturale del titolo di concessione è applicabile l'istituto ex art. 34 del Codice della Navigazione per effetto della modifica introdotta dall'art. 1 - comma 40 - della Legge 308/2004;
- d) Aree non formalmente in consegna sulle quali insistono opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione il cui mantenimento nell'uso pubblico urbano (diverso dagli usi del mare) è comunque perfezionabile attraverso il richiamato istituto ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione;
- e) Concessioni demaniali alla data di redazione del Piano, con l'individuazione grafica delle singole aree demaniali in concessione, riportando, per ciascuna di esse, il periodo di validità della concessione (date di rilascio e scadenza), la



tipologia di concessione, e la distribuzione delle zone funzionali (fasce perimetrali, trasversali, longitudinali, servizi ecc.);

f) Ambito della pianificazione comunale costiera giuridicamente libero.

3. Il perimetro e l'attribuzione delle Concessioni demaniali sono quelli risultanti dagli atti presenti nel competente Ufficio Demanio Marittimo.

Art. 18 Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti (serie A.1.11)

1. Contiene l'individuazione delle strutture fisse, ivi comprese le pertinenze demaniali marittime, e delle recinzioni esistenti, con ricognizione e indicazione del titolo di legittimazione demaniale ed edilizio.

2. I manufatti individuati sono stati suddivisi in tre categorie principali:

- strutture - opere fisse in particolare le pertinenze portuali
- pertinenze - aree di pertinenza di abitazioni private che insistono nell'area demaniale
- recinzioni - tutte le aree localizzate sulla superficie demaniale delimitate parzialmente o totalmente da una recinzione

Art. 19 Individuazione dei sistemi di accesso e dei parcheggi esistenti (serie A.1.12)

1. Contiene l'analisi dell'attuale sistema di mobilità, dei sistemi di accesso alla fascia demaniale marittima, e di parcheggi esistenti.

2. È stata considerata una fascia costiera adeguatamente ampia entro la quale sono state individuate le seguenti categorie:

- viabilità carrabile: tutte le strade che permettono l'accesso tramite autoveicoli all'area demaniale o alle zone contermini, distinte per le loro caratteristiche (strade bianche, asfaltate, pubbliche/private ecc.);
- parcheggi: tutte le aree destinate a parcheggio nei pressi o all'interno della fascia demaniale;
- viabilità pedonale: tutti i percorsi o le aree dedicate esclusivamente alla circolazione pedonale e/o ciclabile che costituiscono modalità di accesso o di fruizione del demanio.



CAPO 3. ATTIVITA' E USO DEL DEMANIO

Art. 20 Utilizzazione delle aree demaniali marittime

1. I tratti di litorale possono essere concessi in uso per le finalità turistico-ricreative e/o per quelle comunque ammesse secondo le norme del presente Piano, mediante l'utilizzo esclusivo di strutture mobili e precarie sia orizzontali sia verticali, nel pieno rispetto delle specifiche tipologiche costruttive, delle relative caratteristiche dei materiali e dei colori, ai fini della cura dell'estetica, della uniformità nonché della qualità di inserimento paesaggistico-ambientale, descritte nelle presenti norme.

2. Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc.) di breve durata che comportino l'istallazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento, corredate dei relativi nulla osta.

Art. 21 Concessioni temporanee

1. L'amministrazione comunale può rilasciare concessioni temporanee, ovvero di durata pari o inferiori a 30 giorni, su apposita e motivata istanza preventiva, per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporalmente circoscritte, quali quelle relative a ponteggi, manifestazioni, attività sportive, ecc. La misura del canone è disciplinata secondo le modalità previste dall'art.39 del Codice della Navigazione.

Art. 22 Specchi acquei e imbarcazioni

1. Sulla fascia del demanio marittimo destinata al libero transito non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni, se non di quelle previste per il salvataggio.

2. Negli specchi acquei antistanti le strutture balneari, potranno essere autorizzate corsie di lancio per le imbarcazioni, surf e/o moto d'acqua, conformemente a quanto disposto dalle ordinanze comunale e dell'Autorità Marittima.

3. Le corsie di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza metri 20
- profondità 150 metri
- delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli di 20 metri.
- Individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazioni

4. All'interno delle corsie di lancio è vietata la balneazione.

Art. 23 Pulizia e manutenzione ordinaria del litorale

1. I lavori di manutenzione ordinaria dei complessi balneari debbono essere portati a termine entro il 30 maggio e non possono essere effettuati durante la stagione estiva, salvo quanto previsto da apposita ordinanza in materia.

2. A prescindere dalla manutenzione straordinaria delle aree demaniali libere all'inizio di ogni stagione, che è a carico del Comune, ciascuna struttura in concessione ha l'obbligo della manutenzione della propria fascia di litorale: il Comune e gli Enti preposti vigilano sull'osservazione di tali norme.

3. Il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere quotidianamente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia del tratto di costa in concessione, delle zone di libero transito e alla pulizia dello specchio acqueo antistante, e gestendo i rifiuti rimossi secondo la normativa vigente in materia.



5. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari di qualunque finalità e scopo devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività ristorative e in generale dall'esercizio dell'impianto balneare disponendo in particolare la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuto.

Art. 24 Sistemazione invernale delle aree in concessione

1. Una volta terminata la stagione balneare ciascun concessionario dovrà provvedere alla protezione delle strutture precarie stabili tenuto conto del necessario assetto dell'insieme che deve comunque mantenere condizioni di decoro soprattutto per le spiagge in diretta connessione visuale con i percorsi di accesso all'arenile.

2. Tutte le strutture precarie stagionali dovranno essere evidenziate nel progetto di concessione, così come andrà evidenziato l'eventuale assetto invernale, comprese le eventuali opere di difesa per la vegetazione. Il Comune vigila sull'attuazione di tali direttive ingiungendo, ove necessario, ai concessionari la sistemazione di un assetto di decoro con materiali e tecniche adeguate, previa diffida di decadenza delle concessioni amministrative.

3. Possono, inoltre, rimanere in funzione aree attrezzate per giochi e attività sportive. Le correlate attività di somministrazione rimarranno aperte secondo normativa vigente.

4. Chioschi, bar e servizi igienici in regola dal punto di vista urbanistico-edilizio, a uso degli stabilimenti balneari, potranno rimanere durante la stagione invernale a condizione che vengano mantenuti nel rispetto dei criteri estetici, di salvaguardia ambientale, decoro e in sicurezza.

5. Per la salvaguardia dei manufatti fissi e nelle zone di maggiore esposizione all'azione del mare è consentita la realizzazione di strutture di protezione in materiale naturale, di minimo impatto visivo, a ridosso dei manufatti stessi.

6. Le strutture situate in ambiti soggetti a eventuali eventi meteomarinari critici, dovranno essere smontati entro il 31 ottobre.

7. Durante il periodo invernale, le aperture dei chioschi (porte, finestre, passatoie e/o similari) potranno essere sigillate con l'impiego di materiali consoni che ne garantiscano il decoro.

8. Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale le attività relative alle concessioni demaniali non sono in esercizio, i titolari di concessione devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno bimestrale e in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (1° novembre, 8 dicembre, Natale, Pasqua, periodo 25 aprile - 1° maggio ecc.).

9. Le operazioni di allestimento degli stabilimenti balneari potranno iniziare dal 1° marzo, salvo eventuali divieti in conseguenza di opere di ripascimento effettuate per iniziativa comunale ovvero altre pubbliche necessità.

Art. 25 Aree oggetto di concessione

1. Le aree oggetto di concessione possono ospitare:

- a) Stabilimenti Balneari (SB)
- b) Spiagge Libere con Servizi (SLS)
- c) attività con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS
- d) attività con finalità diverse dalle turistico-ricreative

Le categorie di cui ai precedenti punti a e b sono attività legate alla balneazione, e per esse valgono i seguenti commi 2-8. Le categorie di cui ai precedenti punti c e d sono



attività non strettamente finalizzate alla balneazione e per esse valgono le disposizioni di cui ai successivi commi 9 e 10.

2. Per Stabilimento Balneare (SB) si intende un tratto di costa in concessione, sul quale viene esercitata un'attività con caratteristiche turistico-ricreative.

3. Per Spiaggia Libera con Servizi (SLS) si intende l'area demaniale in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione a ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento, in cui almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte mare resta libero da ogni attrezzatura del gestore.

4. La singola area in concessione non deve avere un fronte mare inferiore a ml 20 e superiore a ml 150.

5. Nelle aree concedibili deve sempre essere prevista e assicurata l'esistenza di fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO), destinate a garantire il libero passaggio in particolare tra due concessioni contigue, anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso. Essa ha una larghezza non inferiore a 5 m. La pulizia e la loro infrastrutturazione con materiali adeguati, che comunque non apportino alcuna modifica permanente allo stato dei luoghi, sono posti a carico dei concessionari confinanti, il cui obbligo è da indicarsi nell'atto concessorio, compresi la modalità e i tempi di realizzazione.

6. Nelle aree concedibili deve prevedersi e assicurarsi l'esistenza di 3 fasce parallele (FP) alla battigia (mare) a cui corrispondono specifiche funzioni:

- la prima (FP/1) di profondità teorica pari a 5 ml dalla linea esterna di battigia. Questa fascia è destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la spiaggia, essa deve essere tenuta libera da qualsiasi impianto o attrezzatura non finalizzata al salvataggio;
- la seconda (FP/2) va dalla fascia FP/1 sino a ridosso degli stabilimenti balneari. Questa fascia è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla localizzazione delle strutture di servizio;
- la terza (FP/3) intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 3 ml, anche attrezzabile con pedane. Questa fascia è destinata alla localizzazione dei manufatti ammissibili, del verde (con l'impiego di essenze che non producano alterazioni degli habitat naturali e che non costituiscano ostacolo alla visuale del mare) e al libero transito, anche ciclabile.

7. Al fine della uniformità e della transitabilità con mezzi di soccorso, le caratteristiche costruttive delle pedane, da ubicarsi nella fascia FP/3 e FO, devono rispettare le presenti norme.

8. L'uso delle fasce di spiaggia FP/1, FP/3 e FO è sempre libero e gratuito.

9. Per attività con finalità turistico-ricreative diverse, da posizionare oltre la fascia di arenile, si intendono:

- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio
- noleggio di imbarcazioni e natanti in genere
- strutture ricettive e attività ricreative e sportive
- esercizi commerciali
- servizi di altra natura e conduzione di strutture a uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione
- punti di ormeggio

Il PCC non individua nuove concessioni con finalità turistico-ricreative diverse e conferma le concessioni di questo tipo già presenti sul territorio avendo cura di non limitare accesso e fruizione del litorale per l'utilizzo balneare.



10. Per attività con finalità diverse dalle turistico ricreative, si intendono:

- strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari
- cantieristica navale
- impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca
- pratiche - uso agricolo
- altro uso produttivo o industriale
- altro uso commerciale
- servizi di altra natura
- altro uso in concessione

Il PCC individua una nuova concessione con finalità turistico-ricreative diverse in particolare: struttura per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari in prossimità del confine sud con la Marina di Mancaversa.

Art. 26 Aree non oggetto di concessione

1. Sono aree non oggetto di concessione:

- Spiaggia Libera (SL)
- Aree Complementari (AC).

2. Le Spiagge Libere comprendono tutte quelle aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti. In tali spiagge è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica.

3. Le Aree Complementari sono quegli spazi su cui è prevista l'allocazione di pubblici servizi di supporto al turismo.

Si distinguono in:

- aree destinate a parcheggio (AC/1),
- aree destinate al verde pubblico (AC/2),
- aree destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3),
- aree destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero in precario (AC/4).

Art. 27 Requisiti degli Stabilimenti Balneari (SB)

1. Per stabilimento balneare si intende un tratto di costa in concessione, sul quale viene esercitata un'attività con caratteristiche turistico-ricreative.

2. Gli stabilimenti balneari posseggono i seguenti requisiti in accordo con le indicazioni delle presenti norme:

obbligatori

- a) delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare;
- b) servizio d'accoglienza - gestione dell'attività (direzione)
- c) punto di ristoro;
- d) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;
- e) servizio completo per la balneazione (ombrelloni, sdraio, lettini ecc.) - posizionate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione e circolazione da parte dei bagnanti nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare;
- f) cabine destinate a spogliatoio;
- g) servizi igienico-sanitari;
- h) docce all'aperto;
- i) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso e assistenza ai bagnanti assicurati secondo quanto previsto nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
- j) un percorso perpendicolare alla battigia, ogni 150 metri, presso il quale è predisposta una piazzola di sosta all'ombra per la fruizione da parte delle persone diversamente abili;



- k) pedane in legno poggiate in precario sulla roccia per la sosta, il solarium e i necessari camminamenti pedonali all'interno dell'area in concessione, anche al fine di rendere sicura la permanenza dei bagnanti;
- l) strutture amovibili e precarie per agevolare l'accesso al mare (scalette, pontili galleggianti e altro);
- m) sorveglianza in mare a opera di bagnini qualificati e tutto il necessario equipaggiamento per il salvamento nel rispetto delle ordinanze balneari in vigore;
- n) la pulizia del litorale assicurata almeno una volta al giorno.
- o) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene e idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi;
- p) la pulizia delle aree limitrofe a quella in concessione per una larghezza non inferiore a m. 30 su ciascun lato per tutto il periodo di apertura dell'attività.
- q) la riserva di posti auto per persone diversamente abili, ai sensi della normativa vigente, nell'eventualità che nell'area in concessione, o in un'area di pertinenza dello stabilimento, vi sia un parcheggio;

facoltativi:

- a) chiosco-bar o struttura simile destinata alla somministrazione di alimenti e bevande con annesso spazio ombreggiato per la consumazione;
- b) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago
- c) servizi di intrattenimento e pubblico spettacolo compatibili con la struttura balneare;
- d) rimessaggi destinati al ricovero delle attrezzature balneari;
- e) volumi tecnici di dimensione strettamente necessaria e sufficiente a ospitare gli impianti a cui sono destinati;
- f) opere accessorie, tra cui:
 - elementi di arredo urbano;
 - spazi all'aperto per attività ginniche e relax e vasche idromassaggio;
 - piscine delle dimensioni massime di mq. 30.

3. La percentuale massima di superficie pavimentata/permeabile non potrà superare il 20% dell'area concessa e con una superficie totale ammissibile non superiore a mq 250.

4. Complessivamente i manufatti, da realizzare inderogabilmente in conformità con le tipologie costruttive, i colore e i materiali specificati nelle Schede tipologiche delle strutture del PCC, previa acquisizione del necessario titolo edilizio, non possono superare i seguenti limiti:

- massimo 5% dell'area per concessioni fino alla consistenza di mq. 2.000;
- ulteriore 3% per la consistenza compresa tra mq. 2.001 e 5.000;
- ulteriore 1% per la consistenza superiore a 5.001, fino a un massimo di mq. 10.000.

5. I manufatti devono essere allocati nelle vicinanze dell'ingresso all'area in concessione e comunque il più distante possibile dalla battigia ed essere disposti preferibilmente con la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre al minimo l'ostacolo alla libera visuale del mare e in modo comunque da non creare una barriera visiva superiore al 15% del fronte mare concesso.

6. In ogni caso la realizzazione delle strutture a servizio dello stabilimento devono presentare oggettive caratteristiche di eco-compatibilità, sia sotto il profilo del rispetto dell'ambiente, sia sotto il profilo del risparmio delle risorse idriche, delle risorse energetiche, sia sotto il profilo della razionalità delle modalità gestionali.

7. È fatto obbligo ai gestori degli stabilimenti balneari:



- a) di esporre in luogo ben visibile dagli utenti copia dell'ordinanza regionale e dell'Ufficio circondariale marittimo competente, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi;
- b) di installare sull'area in concessione un numero di ombrelloni tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti;
- c) di assicurare assistenza continua agli utenti per tutte le attività consentite sull'area in concessione;
- d) mettere in sicurezza tutta l'area al fine di evitare situazioni di pericolo per l'utenza.

8. I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione e di consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi.

9. Le spiagge, il mare e le strutture di servizio, ove tecnicamente possibile, devono essere rese accessibili alle persone diversamente abili, nel rispetto della normativa in materia, sempre compatibilmente con la geomorfologia del sito.

10. I concessionari, cui è riconosciuta ogni e qualsiasi responsabilità derivante dagli eventi del gioco, possono attrezzare, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio, spazi per il gioco (beach-Volley, beach-soccer ecc.) assumendo le precauzioni necessarie a garantire l'incolumità dei bagnanti e dei frequentatori delle spiagge, con l'installazione intorno a detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno tre metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco.

11. Nelle aree demaniali in concessione relative agli stabilimenti balneari è possibile svolgere manifestazioni sportive e ricreative, giochi spettacoli ecc. con una durata di 30 gg. rinnovabili nell'arco della stagione, che comportino l'istallazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti semplicemente poggiati sull'arenile, con una superficie massima di copertura pari al 5% della concessione, che tassativamente dovranno essere rimosse a fine stagione ovvero entro il 30 settembre.

Per l'istallazione di tali manufatti non dovrà essere mutato l'andamento naturale del terreno. Le richieste relative alla prescritta autorizzazione comunale, devono pervenire all'Ente almeno 15 giorni prima dell'istallazione e/o dell'evento, corredate dei relativi nulla osta.

12. I concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per giochi e attività ludico-motorie (tipo acqua gym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora è fatto obbligo di posizionare tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di esposizione acustica.

Art. 28 Requisiti delle Spiagge Libere con Servizi (SLS)

1. Per spiaggia libera con servizi si intende l'area demaniale in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione a ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento, in cui almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte mare resta libero da ogni attrezzatura del gestore.

2. Le Spiagge Libere con Servizi posseggono i seguenti requisiti minimi in accordo con le indicazioni delle presenti norme:

- a) servizi di assistenza;
- b) servizi igienici;
- c) servizi di pulizia;



- d) servizi di salvataggio;
- e) un percorso perpendicolare alla battigia.

3. Per i servizi minimi obbligatori, per le strutture, per i divieti valgono tutte le disposizioni dettate per gli stabilimenti balneari, con la precisazione che nell'area da lasciare libera alla pubblica fruizione possono essere allocate apposite pedane in legno al fine di agevolare la sosta e il solarium per gli utenti, ma senza la posa di ombrelloni o altre strutture e/o servizi a pagamento.

4. La superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere i 50 mq di superficie coperta.

5. Tutte le strutture di facile rimozione devono essere realizzate preferibilmente in legno e devono essere poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo verde.

6. Al concessionario è data la possibilità di noleggiare ombrelloni e sedie a sdraio nonché di erogare altri servizi complementari a pagamento, nonché di realizzare sull'area demaniale altre iniziative funzionalizzate alla distribuzione di servizi minimi per l'esercizio di attività turistico-ricreative (quali quelli relativi alla realizzazione di piccoli spogliatoi e di chioschi di servizio, e di aree attrezzate per il gioco, che siano del tutto amovibili).

7. L'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore.

8. Sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio pattini ecc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di ingresso in acqua. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione.

9. Nelle spiagge libere con servizi possono essere ubicati impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, nel rispetto delle relative autorizzazioni.

Art. 29 Requisiti delle Spiagge Libere (SL)

1. Si intende per Spiaggia Libera ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione secondo le normative prescritte e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.

2. La spiaggia libera dovrà garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi più tradizionali legati unicamente al sole e al mare. Nella spiaggia libera è solo consentita la sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica.

3. Sulle spiagge libere non è consentito:

- offrire servizi balneari a pagamento, il noleggio di qualsiasi tipo di attrezzatura (lettini, sdraio, sedie ed ombrelloni), o realizzare strutture in cui sia esercitata attività commerciale di qualsiasi tipologia;
- per la posa degli ombrelloni non è possibile richiedere alcun corrispettivo e al calare del sole non potrà essere lasciata alcuna struttura ombreggiante o suppellettile;



- il transito e la sosta con automobili e in genere con mezzi meccanici se non finalizzata alla pulizia ed in ogni caso sempre in orari compatibili con la balneazione;
- campeggiare con tende e altre attrezzature o installazioni nonché pernottare;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora.

4. Sulle spiagge libere l'Amministrazione Comunale si fa carico, in accordo con le indicazioni delle presenti norme:

- di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
- di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con necessarie pavimentazioni e con apposite pedane mobili;
- di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo;
- di installare sufficienti e idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità;
- della pulizia della spiaggia, fatte salve le aree limitrofe agli stabilimenti balneari e alle spiagge libere con servizi, in cui il servizio è attribuito ai titolari delle relative concessioni;
- di dotare la spiaggia di cestini gettacarte-portarifiuti, almeno uno per ogni spiaggia di installare sufficienti postazioni di salvataggio a mare, in relazione all'afflusso dei bagnanti;
- di provvedere eventualmente alla piantumazione di piccole parti dell'area stessa con essenze mediterranee.

5. I servizi su tali aree, per criteri di economicità e una migliore organizzazione, potranno essere affidati dall'Amministrazione Comunale a terzi - privati o Associazioni - nel rispetto delle vigenti normative.

6. Negli spazi destinati a spiaggia libera il Comune dovrà prevedere un'area attrezzata per cani. In essa vengono messi a disposizione sacchetti per la raccolta delle deiezioni e una fontana di acqua fresca per rinfrescare gli animali. A richiesta degli organi addetti al controllo i proprietari dei cani devono necessariamente esibire il libretto delle vaccinazioni.

7. In tutte le zone destinate a spiaggia libera il comune potrà autorizzare per il periodo strettamente necessario all'evento, lo svolgimento di manifestazioni e attività sportive temporanee organizzate dal comune o da esso patrocinate con la possibilità di installare manufatti accessori (tribune, servizi igienici mobili ecc.) dotati dei requisiti della facile amovibilità e muniti delle necessarie certificazioni sulla conformità alle normative di sicurezza in materia di pubblico spettacolo, previa richiesta delle necessarie autorizzazioni.

Art. 30 Aree per attività complementari

1. Sono le aree che possono prevedere l'uso del demanio marittimo per i servizi pubblici o di interesse pubblico. Tali servizi possono essere gratuiti a cura del Comune (ex art. 34 del Codice della Navigazione) oppure a pagamento a cura dello stesso Comune o di privati.

2. Si distinguono in:

- aree destinate a parcheggio
- aree destinate al verde pubblico
- aree destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso



- aree destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero in precario.
3. Possono inoltre essere previsti:
- servizi di supporto all'attività balneare (tra cui servizio di salvataggio, informazione turistica, luoghi di relax, impianti terapeutici ecc. anche accorpati in un'unica struttura)
 - esercizio durante la stagionale balneare del commercio
 - servizi sociali legati al mondo giovanile e degli anziani
 - strutture per le manifestazioni che potranno essere posizionate esclusivamente per il periodo necessario allo svolgimento della manifestazione
4. L'Amministrazione Comunale è tenuta a mantenere a proprie cura e spese in perfetto stato di efficienza la segnaletica sia interna che esterna dei parcheggi, i dispositivi di sicurezza e provvedere affinché i parcheggi siano conservati puliti e decorosi.
5. L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sul parcheggio.
6. Le aree di sosta veicolare devono essere realizzate con fondo permeabile e delimitazioni in legno.
7. Le specie vegetali per gli impianti a verde nella aree parcheggio devono essere appartenenti al contesto fitogeografico locale e corrispondenti al corredo floristico autoctono dell'ambito. Non è ammesso l'utilizzo di specie aliene ed alloctone.



CAPO 4. DISCIPLINA DEL DEMANIO MARITTIMO

Art. 31 Proposta di ridefinizione della fascia demaniale marittima - La nuova dividente

1. Dalle analisi effettuate nella ricognizione e dai riscontri amministrativi sull'utilizzo dell'area demaniale costiera di Gallipoli, il piano rileva la necessità di una riproposizione della perimetrazione dell'area demaniale (Atlante Cartografico "*Proposta di riordino dello Stato Giuridico delle aree demaniali*")

2. Il tracciato della dividente demaniale è stato verificato su base cartografia catastale certificata dall'Agenzia del territorio, utilizzata dal S.I.D. nelle attività di acquisizione dei dati relativi alle concessioni demaniali marittime.

Art. 32 Zonizzazione del demanio

1. Il PCC, sulla base della ricognizione fisico-giuridica del territorio costiero di cui al precedente CAPO 3, effettuata conformemente a quanto disposto dall'art. 4 delle N.T.A. del PRC, nonché sulla base dell'art. 5 delle suddette norme tecniche, individua nell'ambito del proprio territorio costiero gli elementi utili per la definizione del progetto.

2. Nelle serie di elaborati grafici di progetto presenti nell'Atlante cartografico del PCC, sono stati individuati gli strati informativi da trasmettere in Regione ai fini della verifica di compatibilità con il Piano Regionale delle Coste che in particolare riguardano:

- la classificazione della costa, rispetto alla "linea di costa utile" (serie tavole B.1.1 dell'Atlante Cartografico);
- l'individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione (serie tavole B.1.2 dell'Atlante Cartografico);
- l'individuazione delle aree di interesse turistico ricreativo (serie tavole B.1.3 dell'Atlante Cartografico);
- l'individuazione dei percorsi di connessione (serie tavole B.1.4 dell'Atlante Cartografico);
- l'individuazione delle aree con finalità diverse (serie tavole B.1.6 dell'Atlante Cartografico);
- l'individuazione delle aree vincolate (serie tavole B.1.7 dell'Atlante Cartografico);
- il sistema delle infrastrutture pubbliche (serie tavole B.1.8 dell'Atlante Cartografico).

Non sono state individuate aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS confermando quelle esistenti (serie B.1.5 delle "*Istruzioni tecniche per la redazione del Piano comunale delle coste*")

3. I singoli strati informativi della parte B di progetto, sono stati elaborati come materiale da inviare alla Regione e redatti come Atlante Cartografico parte integrante dello stesso PCC.

Art. 33 Classificazione della costa, rispetto alla "linea di costa utile" (serie B.1.1)

1. La "linea di costa complessiva comunale" è lunga 33.885 ml.

2. La "linea di costa utile" è stata individuata escludendo dalla linea di costa comunale, le seguenti porzioni di costa:

a) inutilizzabile e non fruibili ai fini della balneazione;

- falesia
- area a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG 3 del PAI)
- scarico del depuratore con area annessa
- approdi e punti di ormeggio
- ingressi ai porti e alle darsene con area annessa

b) aree portuali;

- porto mercantile, di rilevanza economica internazionale e nazionale (categoria II, classe II)



- porto peschereccio seno del Canneto e darsena peschereccia del Seno della Giudecca: categoria II classe IV ("Progetto Generale del Porto Gallipoli" – Del. G.R. n.12838/30.12.1987);
 - bacino San Giorgio, di categoria II, classe IV ("Progetto Generale del Porto Gallipoli" – Del. G.R. n.12838/30.12.1987);
 - cala Fontanelle, di categoria II, classe IV("Progetto Generale del Porto Gallipoli" – Del. G.R. n.12838/30.12.1987).
- c) porzione riveniente dall'applicazione dei limiti e divieti di cui all'art.14 comma 1 della LR 17/2015
- canali e corsi d'acqua con area annessa
 - canali scolo fogna bianca con area annessa
 - edifici vincolati con area annessa
 - segnalazioni architettoniche archeologica con area annessa
 - area annessa alle mura del centro antico
 - aree di cordoni dunali e macchia mediterranea
- d) zona A del Parco Naturale Regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo (adottato con DCC n.32 del 30/04/2014);
- e) tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15,00 m, da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera (art. 5.2 delle NTA del PRC).
- La linea di costa utile (CU) risulta quindi di 13.658 ml.

3. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime l'art. 5.3 delle NTA del PRC stabilisce la consistenza massima disponibile delle aree per le finalità turistico-ricreative destinate a Stabilimenti Balneari (SB), Spiagge libere con servizi (SLS) e Spiagge libere (SL) secondo le seguenti percentuali:

- 40% della CU per SB pari a 5.463,20 ml
- 24% della CU per SLS pari a 3.277,92 ml
- 36% della CU per SL pari a 4.916,88 ml

4. Dalla ricognizione fisico-giuridica del demanio marittimo, in particolare negli elaborati di analisi della serie A.1.10 il dato delle concessioni per SB esistenti risulta di 4.614 ml di cui:

- 3.923 ml ricadenti nella linea di costa utile;
- 691 ml ricadenti nella linea di costa non utile.

5. Il precedente art.5 delle presenti norme definisce il cosiddetto Parametro di Concedibilità (PC) il quale non deve superare il 40% per SB e il 24% per SLS, pertanto dalla linea di CU massima disponibile per SB (5.463,20 ml) viene detratta la linea di costa delle concessioni per SB esistenti (3.923 ml) ottenendo la linea di costa ancora disponibile per SB pari a 1.540,20 corrispondente al PC del 28,72%. Per le SLS la percentuale del 24% (3.277,92 ml) della CU risulta interamente disponibile in quanto nella fase ricognitiva non sono state individuate ulteriori SLS.

Art. 34 Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione (serie B.1.2)

1. Comprendono tutte quelle aree in cui, per la loro salvaguardia o necessità di sicurezza, il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è assolutamente vietato.

2. Tali aree rientrano tra quelle individuate nelle serie A.1.4, A.1.5, A.1.6, e in esse cartografate ed in particolare le porzioni di costa di cui al comma 2 del precedente articolo.

Art. 35 Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative (serie B.1.3)

1. Comprendono tutte quelle aree per finalità turistico - ricreative, destinate a:
- Stabilimenti Balneari (SB);
 - Spiagge Libere con Servizi (SLS);



- Spiagge libere (SL).

2. Il PCC individua nei tratti di costa utile, ancora libera da concessioni e ricadente nella classificazione normativa C3S3, nr. 4 aree per la localizzazione di nuovi stabilimenti balneari (SB), per una lunghezza di fronte mare complessivo di 355 metri lineari (3 stabilimenti da 100 metri e uno da 55). I primi due stabilimenti individuati (SB1 e SB2) nell'area prossima al confine con la Marina di Mancaversa, su un tratto di litorale roccioso, i restanti due (SB3 e SB4) sono localizzati nei pressi di Torre Sabea, sempre su litorale roccioso. La stessa concessione è stata disegnata, ai sensi delle NTA del PRC, individuando le fasce F/1 destinata al libero transito (min 5 metri), F/2, destinata alle strutture e ombrelloni (profondità variabile), e F/3, destinata al verde attrezzato o a percorsi per la mobilità lenta larghezza minima 3 metri (Schede Tipologiche delle strutture).

3. Le spiagge libere con servizi (SLS) sono state localizzate prediligendo la vicinanza al contesto urbano. In particolare sono state individuate tre aree: due nei pressi del lungomare (SLS2 e SLS3) e una tra l'attuale Lido San Giovanni e il primo stabilimento balneare esistente lungo il tratto di Baia Verde (SLS1), per una lunghezza di fronte mare complessivo di 250 metri lineari.

4. Tutte le aree rimanenti della costa utile e tutte le aree non concedibili ma balneabili sono state individuate come spiagge libere (SL).

Art. 36 Individuazione dei percorsi di connessione (serie B.1.4)

1. Comprende tutte le aree di raccordo e di connessione tra le aree individuate come SB e SLS, in particolare quelle fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO), destinate a garantire il libero passaggio tra due concessioni contigue, di larghezza non inferiore a 5 m, anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso.

2. Il PCC individua un solo percorso della tipologia Fascia Ortogonale (FO), di 5 metri lineari, allo scopo di separare due concessioni contigue, nello specifico la SLS2 (nei pressi della Torre S.Giovanni la pedata) dall'area individuata per la traslazione dei diritti concessori dell'attuale Lido Piccolo.

Art. 37 Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS (serie B.1.5)

1. Individua le aree demaniali destinate a concessioni turistico-ricreative diverse da SB ed SLS, specificando le seguenti tipologie:

- a) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio
- b) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere
- c) strutture ricettive ed attività ricreative e sportive
- d) esercizi commerciali
- e) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione
- f) punti di ormeggio

2. Il PCC conferma in questa categoria le concessioni di questo tipo già presenti sul territorio avendo cura di non limitare accesso e fruizione del litorale per l'utilizzo balneare;

Art. 38 Individuazione delle aree con finalità diverse (serie B.1.6)

1. Individua la proposta progettuale relativa alle aree demaniali destinate a concessioni diverse da quello turistico-ricreativo, specificando le seguenti tipologie:

- a) strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari
- b) cantieristica navale
- c) impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca;



- d) uso agricolo;
- e) altro uso produttivo o industriale;
- f) altro uso commerciale;
- g) servizi di altra natura;
- h) altro uso in concessione.

2. Il PCC individua una sola area destinata a finalità diverse. Nello specifico si tratta di una "struttura per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari" localizzata al confine con la Marina di Mancaversa in località "Paterte".

Art. 39 Individuazione delle aree vincolate (serie B.1.7)

1. Comprende la rappresentazione delle zone di interferenza tra i vincoli presenti sul territorio e le tipologie rivenienti dalla zonizzazione del Demanio costiero: cioè tutte quelle aree della fascia costiera demaniale il cui utilizzo, per qualsiasi scopo, è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente/Ufficio preposto alla loro tutela. In via generale, salvo maggiori e/o ulteriori vincoli rivenienti da leggi e/o strumenti urbanistici sovraordinati, è subordinato a Valutazione di Impatto Ambientale o/a Valutazione d'Incidenza l'utilizzo in concessione delle aree ricadenti nei tratti costieri per i quali è previsto l'obbligo di tali procedure.

2. L'utilizzo in concessione delle aree classificate Siti di Interesse Comunitario (SIC), delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), o comunque classificate protette, nonché delle aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea, è subordinato alla preventiva valutazione favorevole degli impatti prodotti, redatta nella forma e nei termini previsti nella legislazione vigente.

3. Il PCC sovrappone i vincoli che insistono sul demanio sia alle concessioni esistenti, sia alle nuove concessioni/aree individuate per la traslazione. In questo modo si è ottenuta la panoramica completa delle autorizzazioni necessarie per intervenire sulle aree suddette. Sono stati indicati, inoltre, i pareri necessari (idrogeologico-forestale, paesaggistico...).

Art. 40 Sistema delle infrastrutture pubbliche (serie B.1.8)

1. Il PCC individua il sistema delle infrastrutture pubbliche finalizzato al miglioramento dei servizi e dell'offerta turistico-balneare, con particolare riferimento:

- ai percorsi, distinti per tipologia di utilizzo, pedonali e ciclabili, al fine di favorire una mobilità eco-compatibile;
- agli accessi al mare;
- ai parcheggi.

2. Il piano individua ed evidenzia la viabilità carrabile esistente strettamente necessaria alla fruizione del demanio e al supporto dell'offerta turistico-balneare pianificata. Tutti gli accessi così evidenziati dovranno essere resi pubblici (mediante accordi fra l'Amministrazione Comunale e gli eventuali soggetti privati proprietari) e mantenuti e/o modificati in modo da garantire il transito.

3. Il piano individua le aree già destinate o potenzialmente destinabili a parcheggio pubblico, localizzate in maniera da garantire in maniera agevole l'accesso pedonale o ciclo-pedonale al demanio e alle aree litoranee. Potranno essere realizzate o destinate a parcheggio aree diverse o in aggiunta a quelle individuate, purché si integrino con il sistema dei percorsi di connessione e con la mobilità eco-compatibile pianificata.

4. I parcheggi devono essere localizzati preferibilmente all'esterno dell'Area Demaniale e comunque dimensionati in base alla reale capacità di accoglienza della spiaggia.



CAPO 5. CARATTERISTICHE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Art. 41 Definizione degli interventi edilizi

1. Tutti gli interventi edilizi funzionali alle attività turistico-ricreative e ai servizi di supporto alla balneazione localizzati sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

2. Gli interventi edilizi consentiti, per l'esercizio dei servizi di spiaggia, quali: servizi igienici, docce, chioschi, bar, ristoro, direzione, deposito attrezzature, sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico sanitario ed eliminazione delle barriere architettoniche degli impianti balneari esistenti;
- b) ampliamento e ristrutturazione degli impianti balneari esistenti;
- c) nuove costruzioni.

Le opere dovranno essere realizzate facendo ricorso solo ed esclusivamente:

- a opere di ingegneria naturalistica e bio-architettonica;
- a soluzioni non invasive;
- a materiali ecocompatibili;

3. Sono definiti interventi edilizi tutte quelle opere che riguardano la realizzazione dei seguenti strutture:

- manufatti
- strutture ombreggianti
- camminamenti
- recinzioni e opere di contenimento
- segnaletica, cartelli e manufatti pubblicitari
- torretta di avvistamento
- verde ornamentale

4. Per manufatto deve intendersi ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia, quali:

- chiosco per bar e ristoro
- cabine spogliatoi
- box di servizio e deposito sedie, ombrelloni e arredi di spiaggia
- servizi igienici
- docce
- primo soccorso

5. Gli stessi devono essere realizzati secondo la definizione di "*facile rimozione*". Per opera di "*facile rimozione*" va inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso (art.14 comma 14 LR 17/2015).

6. Le strutture sono definite fisse e mobili. Sono strutture fisse quelle che, pur avendo carattere definito di "*facile rimozione*", a fine stagione non sono rimosse. Sono strutture mobili quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse.

Art. 42 Indirizzi per i manufatti nuovi ed esistenti

1. Per la realizzazione di nuove strutture e manufatti funzionali alle attività turistico-ricreative o l'adeguamento, ampliamento e ristrutturazione degli esistenti, devono essere seguite le prescrizioni previste nelle seguenti norme.

2. Le strutture dei manufatti devono essere di tipo intelaiato e realizzate con elementi modulari componibili sollevati dal suolo e assemblati con giunzioni a secco e



integralmente recuperabili e smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico.

3. La geometria dei manufatti previsti all'interno delle concessioni demaniali marittime deve essere improntata alla massima semplicità, ai volumi geometrici regolari, di forma planimetrica quadrata o rettangolare e copertura piana.

4. Tutti i manufatti devono essere semplicemente appoggiati sulla superficie del suolo o sulle pedane lignee previste come elementi di collegamento tra le diverse strutture di servizio presenti all'interno della area in concessione. Per i manufatti realizzati sul litorale roccioso, le modalità di appoggio degli elementi strutturali dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni previste nelle "*Schede tipologiche delle strutture*".

5. Le coperture dei volumi realizzati possono essere praticabili e utilizzate a solarium o spazi di sosta per ristori, con possibilità di installazione di solo ombrelloni per ombreggio e parapetti di protezione.

6. L'altezza massima dei volumi realizzati, in armonia alle norme igienico-sanitarie, non potrà superare i 3,50 m per i manufatti con coperture non praticabili. Per i manufatti aventi copertura praticabile, l'altezza massima potrà raggiungere i 4,00 m comprese le strutture di protezione (parapetti). L'altezza viene calcolata dal piano ordinario della spiaggia.

7. Sulle coperture sono escluse in tutti i casi le installazioni di serbatoi di accumulo d'acqua e altri elementi di impianti tecnologici, ad esclusione di pannelli solari o fotovoltaici totalmente integrati nella struttura e quindi non visibili. Ogni concessionario ha l'obbligo, nel tempo di 2 anni dall'approvazione del PCC, di rimuovere i serbatoi e gli impianti tecnologici sulle coperture in contrasto con le presenti norme.

8. Possono essere utilizzati per la realizzazione dei manufatti, delle pedane e dei sistemi di ombreggio, privilegiando l'uso del legno certificato con finitura naturale per le pedane e le superfici in elevazione. È vietato l'utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei, laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati in opera.

9. Non sono ammessi interventi volti a realizzare, su area demaniale marittima, nuove opere fisse quali basamenti in calcestruzzo armato, scalinate, muretti di recinzione etc., fatte salve le opere di pubblico interesse.

10. Ciascuna struttura oggetto di concessione dovrà essere servita da acqua potabile, impianto di smaltimento reflui, corrente elettrica, di generatore di energia elettrica debitamente posizionati in modo da non creare pregiudizio per la quiete pubblica.

11. I manufatti devono essere asserviti da impianti tecnologici anch'essi di tipo precario, ad esclusione di quelli già serviti da rete idrico-fognante pubblica.

Art. 43 Chioschi bar e ristoro

1. All'interno delle aree oggetto di concessione è consentita la realizzazione di chioschi di servizio. Tali elementi saranno oggetto di autorizzazione previa redazione di apposito progetto che ne definisca la forma, le dimensioni e le caratteristiche costruttive, oltre che la destinazione d'uso, che rimane vincolante.



2. Per quanto riguarda i chioschi da realizzare o realizzati nelle spiagge libere con servizi (SLS), questi devono espletare solo funzioni di servizio e complementari ad attività di balneazione.
3. Le strutture previste per chioschi sono di due tipi:
 - a) *chioschi bar* finalizzati alla vendita di cibi e bevande preconfezionate;
 - b) *punti ristoro* finalizzati all'esercizio della ristorazione.
4. La tipologia costruttiva, le caratteristiche tecniche degli stessi, devono essere conformi a quanto prescritto al precedente art. 42.
5. Tali manufatti potranno essere realizzati, dal punto di vista strutturale, sia autonomamente cioè staccati dagli altri manufatti di servizio (cabine, box, servizi igienici, ecc.) sia integrati con essi, rispettando comunque gli indici di superficie previsti all'art. 27 comma 4 delle presenti norme.
6. L'accesso dovrà essere garantito da rampe di pendenza adeguata secondo le normative vigenti in materia, per i diversamente abili, cercando di trovare soluzioni progettuali che le rendano perfettamente integrate con il manufatto stesso.
7. La disposizione funzionale nonché le dimensioni minime degli spazi interni dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle norme igienico sanitarie vigenti in materia.

Art. 44 Cabine spogliatoi

1. Gli spogliatoi o cabine devono essere distinti per uomo e donna, prive di ogni barriera architettonica, costituite da locali chiusi, forniti di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile sia dall'interno che dall'esterno. Viene preferita l'apertura rivolta verso l'esterno in modo da garantire lo sfruttamento completo dello spazio all'interno della cabina e per facilitare l'accesso ai diversamente abili.
2. Possono anche essere dotati di doccia calda/fredda e relativo impianto tecnologico e sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue.
3. La tipologia da adottare per gli spogliatoi dovrà avere carattere modulare, da realizzare e assemblare in loco. Le cabine e i corpi accessori saranno posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare.
4. I moduli base, utilizzabili singolarmente o in batteria, dovranno avere le dimensioni minime di 1,20x1,20m e 1,50x2,00 m per il modulo per i diversamente abili. Esse avranno altezza superiore a 2,10 m e inferiore a 2,70 m.

Art. 45 Servizi igienici e docce

1. I servizi igienico sanitari devono essere installati uno ogni cento ombrelloni, da non conteggiare nella percentuale di superficie coperta e pavimentata.
2. I servizi igienico sanitari devono essere distinti per maschi, femmine e diversamente abili, devono essere privi di ogni barriera architettonica, adeguatamente areati, comprendenti ciascuno almeno un wc, un lavabo, uno specchio e porta con chiusura dall'interno e apertura verso l'esterno in modo da garantire lo sfruttamento completo dello spazio all'interno della cabina.
3. La tipologia da adottare per i servizi igienico sanitari deve avere carattere modulare, da realizzare e assemblare in loco. Le strutture sono posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare.



4. I moduli base, utilizzabili singolarmente o in batteria, dovranno avere le dimensioni minime di 1,50x1,00m e 1,50x1,40 m per il modulo per i diversamente abili. Esse avranno altezza non inferiore a 2,70 m con areazione naturale garantita da finestro delle dimensioni di 0,40x0,50m.
5. Devono essere inoltre previste docce all'aperto, una ogni cento ombrelloni, dotate di piatto di raccolta, con erogazione di acqua fredda o calda, con possibilità di chiusura laterale con pannelli in legno dell'altezza massima di ml. 2,00.
6. Laddove possibile gli impianti devono essere collegati alla rete fognaria comunale. In caso la rete fognaria non sia presente si predilige la delocalizzazione di vasche di raccolta posizionate in modo tale da garantire la totale mimetizzazione con il contesto.
7. Laddove possibile è auspicabile il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico - fisiche e biologiche per gli usi previsti secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia".

Art. 46 Box di servizio

1. Ogni struttura in concessione dovrà poter garantire idoneo servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti secondo la disciplina della normativa di riferimento e quella sancita da apposito provvedimento comunale. A tale scopo sono necessari box-servizio destinati alle diverse attività di gestione dello stabilimento balneare, quali il servizio di guardiania, di infermeria, di deposito e di nolo natanti.
2. I moduli base, utilizzabili singolarmente o in batteria, per i box di servizio avranno dimensioni standard con modulo 2,00x2,00 m e altezza massima di 3,00 m. I box di servizio e i corpi accessori saranno posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare.

Art. 47 Camminamenti e pedane

1. Consistono in elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali (FP/2, FP/3 e FO) e anche ciclabili (FP/3) finalizzati a garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei soggetti diversamente abili, e ad assicurare il minimo impatto sulle componenti sensibili del litorale.
2. I camminamenti, da realizzarsi in legno atossico e/o materiale eco-compatibile, devono essere semplicemente appoggiati sull'arenile o sui tratti di costa rocciosa, senza alcun vincolo, e avere una consistenza complessiva funzionale alle esigenze di cui sopra. La posa in opera non deve prevedere scavi o sbancamenti nel substrato che ne modificano il profilo topografico.
3. Sotto il piano di calpestio di pedane e passerelle potranno essere predisposti gli impianti necessari per il passaggio dei cavidotti per l'energia elettrica.
4. In caso di eventuale realizzazione di impianti su scogliere o rocce i percorsi debbono essere adeguati a ragioni di facilità di accesso al mare e a criteri di sicurezza. Percorsi e pedane amovibili per l'accesso in acqua saranno realizzate in legno o in altro materiale ecocompatibile.
5. Sulla terra ferma possono, inoltre, essere posate pedane amovibili in legno o realizzate in altro materiale ecocompatibile, che esplicano funzione di sosta e solarium.



6. Le pedane saranno realizzate con pannelli in legno o in altro materiale ecocompatibile modulari smontabili e assemblabili in loco. La posa in opera non deve prevedere scavi o sbancamenti nel substrato che ne modifichino il profilo topografico. L'assemblaggio deve essere effettuato esclusivamente con viti in acciaio inox, non verranno quindi utilizzati né collanti, né cemento. Ciò consentirà di rimuovere in ogni tempo la struttura, ripristinando lo stato naturale del contesto.

7. La realizzazione deve prevedere l'utilizzo di materiale e finitura impermeabili e antiscivolo. Le strutture lignee dovranno essere realizzate con finitura naturale.

Art. 48 Strutture ombreggianti

1. Per struttura ombreggiante deve intendersi qualsiasi struttura, di facile rimozione, che definisce spazi coperti e ombreggiati. Essa dovrà essere totalmente aperta sui lati non adiacenti a manufatti, in modo tale da non precludere la vista del mare.

2. La consistenza assentiabile delle stesse non può superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti, compresa quella da occupare con l'installazione di gazebo.

3. Tali elementi potranno essere realizzati con struttura portante in legno con copertura in canne, stuoie di cannucciato, lamelle frangisole in legno inclinate, tende in idoneo tessuto in fibre naturali di colore bianco o neutro riconducibili alla terra tali da minimizzare l'impatto visivo.

4. Può essere prevista la possibilità di inserire nella struttura orizzontale, pannelli fotovoltaici che dovranno essere perfettamente integrati tali da eliminare l'impatto visivo e secondo le modalità previste nelle schede tipologiche delle strutture allegate al PCC.

5. Nelle pedane colleganti le varie strutture di servizio e in corrispondenza dei box di servizio e degli spogliatoi è possibile prevedere pergolati ombreggianti.

6. Nelle aree in concessione destinate a noleggio di ombrelloni, oltre al posizionamento di sdraio e lettini, è consentito l'uso di sistemi di ombreggio totalmente amovibili realizzati con struttura in legno. Tali ombreggi devono essere realizzati con modalità costruttive coerenti con quelle dei pergolati e dei sistemi di ombreggio posizionati all'interno dello stesso stabilimento, in modo da garantire una omogeneità estetica delle strutture.

Art. 49 Recinzioni

1. Le recinzioni di confine verso terra – la delimitazione della Fascia FP/3 - devono essere realizzate con strutture che non pregiudichino la visibilità verso mare. Esse saranno realizzate con paletti in legno, di 10 cm di diametro, comunque orditi, dell'altezza massima di 1,50 mt.

2. Le recinzioni ortogonali alla linea di costa che delimitano e identificano l'area in concessione, non devono costituire una barriera visiva. Esse saranno realizzate con struttura in legno e dovranno essere realizzate con finitura naturale. Le tipologie di recinzione sono specificate nelle schede tipologiche delle strutture allegate al PCC.

3. Sono vietate le recinzioni con rete metallica e cordoli in cemento armato.

Art. 50 Torretta di avvistamento

1. Ogni struttura concessionata dovrà avere una torretta di avvistamento e di salvamento per poter garantire idoneo servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti.

2. La torretta d'avvistamento e salvamento presenterà un impianto quadrato di dimensioni massime di 1,20 x 1,20 m e un'altezza massima di 4,00 m compresa la



copertura che dovrà essere piana e a falda unica. La struttura prefabbricata sarà realizzata con elementi in legno compresi gli elementi accessori (scaletta e sedile).

3. Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligatoria la realizzazione dei manufatti mediante l'uso di materiali lignei di colore chiaro.

Art. 51 Segnaletica, cartelli e manufatti pubblicitari

1. Ciascuna concessione dovrà apporre cartelli e/o manufatti pubblicitari, tenuto conto che non devono pregiudicare la libera visuale del mare, in particolare, indicando il materiale, la forma, le dimensioni, la relativa allocazione, e quanto altro necessario ad assicurare l'uniformità.

2. Ogni stabilimento balneare potrà posizionare sul manufatto principale una sola insegna recante il proprio nome in una posizione visibile ma che non vada ad alterare i caratteri dello stesso stabilimento balneare. Il progetto dell'insegna dovrà essere obbligatoriamente sottoposto al parere in materia paesaggistica e ambientale e dovrà essere tale da conseguire risultati di organicità compositiva formale e cromatica.

2. Per ogni concessione è possibile installare un unico pannello per la comunicazione visiva, di forma, materiale e dimensioni omogenee per ciascun settore del litorale, della superficie massima di 0,70 mq. su cui, oltre allo spazio pubblicitario, deve essere riportato, in modo ben visibile, il numero della concessione demaniale su cui ci si trova.

3. I pannelli di sostegno per la pubblicità dovranno essere realizzati con strutture mobili, in corrispondenza degli accessi agli impianti balneari e di altezza massima pari a 1,80m dal piano medio.

4. Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.

Art. 52 Verde ornamentale

1. All'interno dell'area destinata a stabilimento balneare deve essere conservata la vegetazione costiera preesistente. La suddetta area, ancorché priva di vegetazione, costituisce territorio di habitat potenziali (costieri e psammofili) che se indisturbati tendono a ricostituirsi spontaneamente.

2. L'introduzione di verde ornamentale è, pertanto, possibile soltanto nella fascia FP/2, prevalentemente nell'immediato intorno della "zona servizi" con sistemazioni di piante in contenitore (vaso e/o vasca). Nelle suddette sistemazioni a verde verranno impiegate specie adatte al microclima marittimo e resistenti alla siccità e alla salinità: per la scelta delle specie adatte all'ambiente costiero si rimanda all'elaborato n. 8 "schede arredo verde ornamentale".

3. Nella fascia FP/3 si esclude qualunque intervento di verde ornamentale. Per eventuali altri interventi, quali quelli le cui finalità sono prevalentemente rivolte al recupero, al ripristino e alla rinaturalizzazione degli habitat, è richiesta la redazione di un progetto specifico e la preventiva autorizzazione da parte dell'ente preposto al vincolo.

Art. 53 Accessibilità e superamento barriere architettoniche

1. Tutte le strutture balneari devono assicurare la loro piena visitabilità e l'accesso al mare, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria. Ogni concessionario, compatibilmente con l'accessibilità al contesto litorale di riferimento:

- adotterà soluzioni idonee a permettere il superamento delle barriere architettoniche;



- doterà lo stabilimento balneare di un wc e uno spogliatoio per portatori di handicap.
2. Non potranno assentirsi le concessioni per le attività turistico-ricreative che non abbiano previsto la realizzazione di tali servizi.
 3. A tal fine, il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che favoriscano una migliore fruibilità delle strutture balneari ai soggetti diversamente abili.

Art. 54 Eco-compatibilità delle strutture balneari

1. Il PCC promuove la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che consenta di preservare l'ecosistema e di realizzare risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti e contributi pubblici).
2. La eco-compatibilità delle strutture balneari si realizza sia attraverso le caratteristiche degli interventi edilizi che nella loro gestione.
3. Tutti gli interventi edilizi per garantire un elevato livello di eco-compatibilità dovranno essere realizzati attraverso l'utilizzo di:
 - a) materiali eco-compatibili;
 - b) strutture e sistemi di assemblaggio leggeri e di "facile rimozione";
 - c) soluzioni progettuali non invasive e in armonia con il paesaggio e l'ambiente;
 - d) opere di ingegneria naturalistica.
2. La gestione eco-compatibilità degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite tre differenti, e contestuali, strumenti d'azione:
 - il risparmio delle risorse idriche;
 - il risparmio delle risorse energetiche;
 - le modalità gestionali.
3. Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato nei seguenti modi:
 - attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi idrici;
 - mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici e, al contempo, che li inviti a un uso più parsimonioso del bene acqua;
 - attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce e il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale per gli scarichi dei servizi igienici e per altri usi consentiti.
5. Il risparmio delle risorse energetiche può essere raggiunto abbattendo i consumi e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare. Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:
 - introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per il riscaldamento dell'acqua destinata ai servizi igienici, alle docce e al chiosco – bar – ristoro;
 - installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
 - contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, elettrodomestici di cat. AA ecc.
6. L'eco-compatibilità degli stabilimenti balneari e lo sviluppo sostenibile del turismo si realizzano anche ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti a informare l'utente e a sensibilizzarlo in merito all'esigenza di salvaguardare l'ambiente. A tal fine è



auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

- la raccolta differenziata delle tipologie dei rifiuti più frequentemente prodotte quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi;
- la creazione di Info-Point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni mete-omarine della zona, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole tali da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute;

7. I gestori degli stabilimenti balneari che intendono adeguarsi al piano sono pertanto tenuti a modificare gli aspetti strutturali e organizzativi degli impianti gestiti, ponendo in essere gli accorgimenti tecnici e gestionali previsti.

8. Il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che concorrano al conseguimento delle predette finalità.



CAPO 6. INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO

Art. 55 Criteri generali di intervento

1. Il PCC prevede interventi di recupero e risanamento costiero finalizzati al contenimento e alla riduzione della criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa, ai fini della:

- ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali;
- rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione della duna litoranea.

È previsto, altresì, il ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con rimozione di opere di urbanizzazione esistenti.

2. Gli interventi di recupero e risanamento costiero vanno programmati in funzione degli esiti del monitoraggio locale della costa, i cui dati possono altresì consentire la riclassificazione dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale definiti dal PRC, laddove se ne verifichino le condizioni.

3. Tutti gli interventi di recupero e risanamento devono essere messi in atto con metodi e tecniche tali da minimizzare l'impatto ambientale, perseguendo - anche nel lungo periodo - l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione del sistema costiero e la ricostituzione degli habitat terrestri e acquatici.

Art. 56 Criteri operativi di intervento (quadro conoscitivo e valutativo)

1. Ciascun progetto dovrà essere preceduto dalla ricognizione e dalla analisi critica dei rilievi, indagini, studi, progetti e interventi già svolti per l'area in esame e da una puntuale analisi dello stato esistente, individuando l'origine del problema erosivo o le cause che inducono all'instabilità morfologica della costa.

2. I contenuti delle verifiche, dei rilievi e delle indagini preliminari alla progettazione sono di seguito definite e devono essere intese come contenuti standard dei progetti di recupero e risanamento costiero, fermo restando che, per progetti di particolare rilevanza e/o complessità, si dovrà ricorrere ad analisi di maggior dettaglio e, allo stesso tempo, qualora si ritenessero trascurabili alcuni dei contenuti suggeriti, il progetto potrà, motivatamente, escluderli. I contenuti di seguito suggeriti costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti presentati da soggetti privati:

Identificazione dell'unità fisiografica: con riferimento alle U.F. identificate dal PCC e inserendo eventuali considerazioni di maggior dettaglio relative alla presenza di manufatti che possono causare delle sconessioni dal punto di vista sedimentologico.

Strumenti di pianificazione vigenti: valutare la coerenza dell'opera con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale vigenti (PRC, PUTT/P, PPTR, PAI, P.R.G./P.U.G etc.).

Rilievo dello stato attuale e della tendenza evolutiva: analisi "storica" dell'evoluzione della linea di costa. Rilievi batimetrici: finalizzati alla definizione, alla scala idonea in funzione delle opere in progetto, delle caratteristiche geometriche dei fondali nelle zone contigue alle opere stesse, estesi a una congrua zona esterna all'intervento.

Indagini geognostiche: finalizzate alle verifiche di stabilità della fondazione. Analisi delle biocenosi marine: anche desunta dalla letteratura scientifica disponibile; nel caso di opere di particolare rilevanza o qualora la documentazione di base evidenzia che l'area interessata dagli interventi coinvolga popolamenti bentonici meritevoli di tutela come la prateria di posidonia, sarà necessario effettuare indagini mirate volte a definire l'esatta localizzazione e lo stato di conservazione degli stessi popolamenti.

Analisi delle biocenosi terrestri: anche desunta dalla letteratura scientifica disponibile; nel caso di opere che coinvolgano habitat della direttiva CE 92/43/CEE, sarà necessario effettuare indagini mirate volte a definire l'esatta localizzazione e lo stato di conservazione degli stessi ambienti.

Qualità delle acque: nel caso di opere (previste o già esistenti di cui non si preveda nel progetto la rimozione) in grado di ridurre significativamente il naturale



ricambio idrico delle acque antistanti il tratto di costa interessato dall'intervento, dovranno essere individuati tutti gli apporti di acque potenzialmente inquinanti, quali corsi d'acqua e scarichi di acque bianche e nere, recapitanti nel tratto di costa stesso; ogni apporto idrico sarà cartografato e caratterizzato in termini quantitativi e qualitativi sulla base dei dati disponibili presso gli enti competenti. Analisi meteo-marine - Inquadramento del paraggio e definizione del settore di traversia. Analisi meteo-marine - Clima ondoso al largo: valori massimi e medi del moto ondoso al largo. Analisi meteo-marine - Evoluzione del moto ondoso dal largo verso riva: descrizione delle elaborazioni svolte per la propagazione del moto ondoso dal largo verso riva, sia per quanto attiene l'onda di progetto, sia per quanto riguarda le caratteristiche medie del moto ondoso finalizzate all'individuazione dei processi costieri (considerati i fenomeni di rifrazione, shoaling e dissipazioni superficiali di energia per frangimenti parziali ed eventualmente per dissipazione al fondo, specificando la profondità di inizio della zona dei frangenti). Analisi meteo-marine - Determinazione dello stato di mare di progetto: al fine di specificare le caratteristiche dell'onda associata allo stato di mare di progetto, quali periodo di ritorno, altezza significativa e spettrale, periodo corrispondente, verifica della stabilità dell'onda. Analisi dei processi costieri - Analisi delle caratteristiche sedimentologiche: su campioni rilevati in sito sia sulla spiaggia emersa che sommersa, in numero totale e a distanza l'uno dall'altro rapportata all'estensione dell'opera in progetto. Analisi dei processi costieri - Determinazione della spiaggia sommersa: valutata l'ampiezza della spiaggia sommersa coinvolta dai processi di trasporto solido litoraneo longitudinale e trasversale. Analisi dei processi costieri - Determinazione del trasporto medio longitudinale: valutata la direzione e l'entità del trasporto medio longitudinale sulla base delle caratteristiche del moto ondoso incidente. Analisi dei processi costieri - Valutazione della stabilità trasversale della spiaggia: nelle condizioni attuali e sulla base delle caratteristiche medie del moto ondoso incidente e della granulometria del sedimento. Analisi dei processi costieri - Determinazione degli apporti solidi: in particolare relativamente agli apporti solidi dovuti ai corsi d'acqua, con una specifica analisi del regime di trasporto solido finalizzata alla stima dell'apporto medio annuale del corso d'acqua. Analisi dei processi costieri - Bilancio dei sedimenti: evidenziando eventuali squilibri ed analizzandone le cause.

3. Per l'individuazione della tipologia di sedimenti, per le caratteristiche del trasporto solido e del moto ondoso, sono da prendere in considerazione gli Allegati 1 e 2 degli Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia e dal Politecnico di Bari. Ciascun progetto dovrà essere preceduto dalla ricognizione e dalla analisi critica dei rilievi, indagini, studi, progetti e interventi già svolti per l'area in esame e da una puntuale analisi dello stato esistente, individuando l'origine del problema erosivo o le cause che inducono all'instabilità morfologica della costa.

4. I contenuti delle verifiche, dei rilievi e delle indagini preliminari alla progettazione sono di seguito definite e devono essere intese come contenuti standard dei progetti di recupero e risanamento costiero, fermo restando che, per progetti di particolare rilevanza e/o complessità, si dovrà ricorrere ad analisi di maggior dettaglio e, allo stesso tempo, qualora si ritenessero trascurabili alcuni dei contenuti suggeriti, il progetto potrà, motivatamente, escluderli. I contenuti di seguito suggeriti costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti presentati da soggetti privati:

Identificazione dell'unità fisiografica: con riferimento alle U.F. identificate dal PCC e inserendo eventuali considerazioni di maggior dettaglio relative alla presenza di manufatti che possono causare delle sconessioni dal punto di vista sedimentologico.

Strumenti di pianificazione vigenti: valutare la coerenza dell'opera con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale vigenti (PRC, PUTT/P, PPTR, PAI, P.R.G./P.U.G. etc.). Rilievo dello stato attuale e della tendenza evolutiva: analisi "storica" dell'evoluzione della linea di costa. Rilievi batimetrici: finalizzati alla definizione, alla scala idonea in funzione delle opere in progetto, delle caratteristiche geometriche dei fondali nelle zone contigue alle opere stesse, estesi a una congrua zona esterna all'intervento.



Indagini geognostiche: finalizzate alle verifiche di stabilità della fondazione.

Analisi delle biocenosi marine: anche desunta dalla letteratura scientifica disponibile; nel caso di opere di particolare rilevanza o qualora la documentazione di base evidenzi che l'area interessata dagli interventi coinvolga popolamenti bentonici meritevoli di tutela come la prateria di posidonia, sarà necessario effettuare indagini mirate volte a definire l'esatta localizzazione e lo stato di conservazione degli stessi popolamenti.

Analisi delle biocenosi terrestri: anche desunta dalla letteratura scientifica disponibile; nel caso di opere che coinvolgano habitat della direttiva CE 92/43/CEE, sarà necessario effettuare indagini mirate volte a definire l'esatta localizzazione e lo stato di conservazione degli stessi ambienti.

Qualità delle acque: nel caso di opere (previste o già esistenti di cui non si preveda nel progetto la rimozione) in grado di ridurre significativamente il naturale ricambio idrico delle acque antistanti il tratto di costa interessato dall'intervento, dovranno essere individuati tutti gli apporti di acque potenzialmente inquinanti, quali corsi d'acqua e scarichi di acque bianche e nere, recapitanti nel tratto di costa stesso; ogni apporto idrico sarà cartografato e caratterizzato in termini quantitativi e qualitativi sulla base dei dati disponibili presso gli enti competenti.

Analisi meteo-marine - Inquadramento del paraggio e definizione del settore di traversia. Analisi meteo-marine - Clima ondoso al largo: valori massimi e medi del moto ondoso al largo. Analisi meteo-marine - Evoluzione del moto ondoso dal largo verso riva: descrizione delle elaborazioni svolte per la propagazione del moto ondoso dal largo verso riva, sia per quanto attiene l'onda di progetto, sia per quanto riguarda le caratteristiche medie del moto ondoso finalizzate all'individuazione dei processi costieri (considerati i fenomeni di rifrazione, shoaling e dissipazioni superficiali di energia per frangimenti parziali ed eventualmente per dissipazione al fondo, specificando la profondità di inizio della zona dei frangenti). Analisi meteo-marine - Determinazione dello stato di mare di progetto: al fine di specificare le caratteristiche dell'onda associata allo stato di mare di progetto, quali periodo di ritorno, altezza significativa e spettrale, periodo corrispondente, verifica della stabilità dell'onda.

Analisi dei processi costieri - Analisi delle caratteristiche sedimentologiche: su campioni rilevati in sito sia sulla spiaggia emersa che sommersa, in numero totale e a distanza l'uno dall'altro rapportata all'estensione dell'opera in progetto.

Analisi dei processi costieri - Determinazione della spiaggia sommersa: valutata l'ampiezza della spiaggia sommersa coinvolta dai processi di trasporto solido litoraneo longitudinale e trasversale.

Analisi dei processi costieri - Determinazione del trasporto medio longitudinale: valutata la direzione e l'entità del trasporto medio longitudinale sulla base delle caratteristiche del moto ondoso incidente.

Analisi dei processi costieri - Valutazione della stabilità trasversale della spiaggia: nelle condizioni attuali e sulla base delle caratteristiche medie del moto ondoso incidente e della granulometria del sedimento.

Analisi dei processi costieri - Determinazione degli apporti solidi: in particolare relativamente agli apporti solidi dovuti ai corsi d'acqua, con una specifica analisi del regime di trasporto solido finalizzata alla stima dell'apporto medio annuale del corso d'acqua.

Analisi dei processi costieri - Bilancio dei sedimenti: evidenziando eventuali squilibri ed analizzandone le cause.

5. Per l'individuazione della tipologia di sedimenti, per le caratteristiche del trasporto solido e del moto ondoso, sono da prendere in considerazione gli Allegati 1 e 2 degli Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia e dal Politecnico di Bari.

Art. 57 Interventi di ingegneria costiera

1. La progettazione delle opere di difesa della costa, e più in generale per le opere di ingegneria costiera, dovrà essere svolta tenendo conto dell'intera Unità (Sub-unità) fisiografica, al fine di evitare che l'evoluzione dell'area interessata dalle opere marittime da realizzarsi influenzi i tratti di litorale adiacenti, intendendo per UF l'area marino-costiera, più o meno ampia, nella quale i materiali sedimentari che la costituiscono presentano movimenti confinati, con modeste perdite verso i margini del sistema, tali da



evitare che gli effetti di un'opera realizzata al suo interno non si estendano, a breve e medio termine, al di fuori della stessa Unità Fisiografica.

2. Per la scelta della tipologia di intervento dovranno essere esaminate più soluzioni alternative e dovranno essere sempre prese in considerazione la soluzione di non intervento, con eventuale delocalizzazione delle strutture, e quella del solo ripascimento.

3. Negli interventi di difesa di strutture edilizie e di infrastrutture dovranno ricercarsi quelle soluzioni che, oltre a garantire le funzioni di salvaguardia delle strutture e/o delle infrastrutture, realizzino una ricostituzione del litorale sabbioso.

4. I progetti di protezione del litorale che prevedono un ampliamento della spiaggia emersa e/o sommersa dovranno garantire che tale ampliamento non avvenga sottraendo materiale ai tratti di litorale sottoflutto.

5. Ai fini del mantenimento e del ripristino del trasporto solido lungo costa non è in genere consentita la costruzione di opere marittime che interrompano il trasporto longitudinale dei sedimenti sia sulla spiaggia emersa sia sulla spiaggia sommersa, fino alla profondità di chiusura in tutti i settori dell'unità fisiografica in cui esistano spiagge sottoflutto all'opera.

6. Può essere consentita la realizzazione di nuovi pennelli o altre opere trasversali con scopi di difesa costiera a condizione che facciano parte di un sistema di protezione e che non blocchino il trasporto lungo costa dei sedimenti.

7. Non è in genere ammessa, ai fini del mantenimento delle proprietà dissipative delle spiagge, la realizzazione di opere riflettenti il moto ondoso nella fascia dinamica della spiaggia.

8. Non sono in genere ammessi interventi che riducano l'alimentazione naturale delle spiagge da parte dei corsi d'acqua.

9. I progetti di protezione del litorale dovranno privilegiare interventi che prevedano il ricorso a tipologie basate sul ripascimento o, nel caso di esclusiva difesa costiera tramite opere fisse longitudinali o trasversali, che siano opere a basso impatto ambientale. Dovrà inoltre essere prevista anche la possibilità rimozione progressiva e/o parziale di opere esistenti che risultino non compatibili con gli esiti prefigurati dal progetto.

10. Ogni qual volta sia possibile, strutture sommerse e massi naturali vanno preferiti a opere emerse e massi artificiali, per il minore impatto paesaggistico indotto sul contesto di riferimento.

11. I contenuti degli Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste, e in particolare gli Allegati 3.1 e 3.2, redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia e dal Politecnico di Bari, costituiscono linee guida per tutti gli interventi, pubblici e privati, di mitigazione del rischio di erosione e del dissesto per le coste basse; tutti gli interventi previsti dovranno pertanto risultare coerenti con gli interventi individuati nello Studio.

Art. 58 Interventi di recupero e risanamento costiero

1. Gli interventi di recupero e risanamento costiero individuati dal Piano sono finalizzati al contenimento e alla riduzione della criticità all'erosione dei litorali sabbiosi.

2. Gli interventi di recupero e risanamento costiero possono essere realizzati dal Comune, da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie.



3. Tutti gli interventi di recupero e risanamento devono essere messi in atto con metodi e tecniche tali da minimizzare l'impatto ambientale, evitando di interferire con i naturali processi di trasporto e deposizione dei sedimenti litoranei, sia subaerei che subacquei, e perseguendo, anche nel lungo periodo, l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione del sistema costiero e la ricostituzione degli habitat terrestri ed acquatici.

4. Il Piano individua i seguenti interventi di recupero e risanamento costiero:

- ricostituzione delle spiagge attraverso ripascimenti artificiali;
- rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione della duna litoranea;
- ricarica e riordino delle opere di difesa esistenti,
- ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con rimozione di opere di urbanizzazione esistenti, da attuare secondo gli indirizzi di cui ai successivi articoli.

Art. 59 Interventi di ricostituzione delle spiagge

1. Si intendono per ripascimenti strutturali gli interventi volti al potenziamento, alla ricostruzione o alla creazione ex novo di spiagge, con apporto di sabbia in quantità superiore ai 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia.

2. Si intendono per ripascimenti stagionali gli interventi volti esclusivamente alla manutenzione della spiaggia (ripristino annuale dei profili di spiaggia) e che prevedono l'apporto di sabbia in quantità inferiore ai 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia.

3. I ripascimenti strutturali di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente nelle aree con accertati fenomeni erosivi di lunga durata e nelle aree ad alta criticità all'erosione secondo la classificazione del PRC.

4. I progetti di ripascimento degli arenili di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere corredati da una relazione tecnica (e relativi elaborati grafici) finalizzata ad individuare e giustificare le scelte progettuali, contenente indicazioni relative al sito di intervento, al materiale che si intende utilizzare per il ripascimento e alle modalità di realizzazione dell'intervento. In particolare la relazione di progetto deve approfondire i seguenti aspetti:

- Sito d'intervento: in particolare relativamente all'inquadramento dell'unità fisiografica, alla valutazione del clima meteomarinico e della dinamica costiera (direzione prevalente del trasporto solido longitudinale e le caratteristiche di provenienza e energia del moto ondoso incidente l'area di intervento), alla storia del sito di intervento, alle caratteristiche granulometriche della spiaggia oggetto di intervento, alle sue caratteristiche tessiturali (forma e dimensione dei granuli), al colore del materiale della spiaggia, alle caratteristiche biologiche del sito di intervento (allegando una descrizione delle biocenosi presenti da 0 a - 50 metri nel tratto antistante l'intervento, più 500 metri a monte e 1000 metri a valle della zona di intervento, rispetto alla corrente marina dominante).
- Caratteristiche del materiale da utilizzare per il ripascimento: in particolare valutando la disponibilità in aree limitrofe di materiale idoneo all'utilizzo previsto dal progetto (privilegiando quale fonte di materiale, quello autoctono e, quindi, mineralogicamente compatibile, proveniente dagli arenili in evidente ripascimento, dalla stessa spiaggia sommersa o dai corsi d'acqua sovralluvionati prossimi al transetto su cui si interviene) e allegando alla relazione tecnica di progetto i risultati delle analisi granulometriche e chimico - microbiologiche utili ad identificare i parametri chimico-microbiologici da ricercare in funzione dell'origine del materiale. Tale caratterizzazione chimica e microbiologica può non essere richiesta nel caso di trasferimento e/o movimentazione di materiale di spiaggia



proveniente dalla stessa UF, salvo la presenza di possibili fonti di contaminazione (scarichi, corsi d'acqua inquinati, prossimità di bacini portuali).

- Caratteristiche dell'intervento di ripascimento: in particolare attraverso la descrizione dettagliata dell'intervento proposto e la valutazione della sua efficacia, come esplicitato al successivo comma 6.

5. In tutti i casi di progetti di ripascimento andrà preliminarmente condotto il campionamento del materiale da utilizzare per il ripascimento (in modo tale da ottenere campioni rappresentativi del materiale da utilizzarsi nel suo complesso) e il campionamento del sito d'intervento (mediante una serie di prelievi lungo la linea di battigia e lungo tutto il tratto interessato dall'intervento. Il prelievo va effettuato in condizioni di mare calmo, in corrispondenza del livello medio marino, relativamente ai primi 2-3 cm di spessore, campionando, pertanto, le lamine di sedimento espressione del moto ondoso in atto al momento del prelievo). La fase di campionamento deve essere descritta tramite la redazione di apposito dettagliato verbale di campionamento.

6. La valutazione della compatibilità degli interventi stagionali di ripascimento deve essere effettuata sulla base degli aspetti quantitativi (metri cubi per metro lineare di spiaggia) e qualitativi (granulometria, parametri chimici e microbiologici) del materiale utilizzato e degli aspetti qualitativi (granulometria, emergenze naturalistiche) del sito da ripascere. La valutazione della compatibilità degli interventi di ripascimento può essere articolata nei seguenti aspetti tecnici:

- Valutazione dell'efficacia dell'intervento in termini di effettivo consolidamento e relativo equilibrio della spiaggia a fine intervento: attraverso la stima della sua efficacia, attraverso per esempio indici quali il fattore di riempimento (numero stimato di metri cubi di materiale di ripascimento richiesto per produrre un metro cubo di materiale di spiaggia) e il fattore di ripascimento (rapporto tra il quantitativo di materiale di ripascimento eroso e l'analogo quantitativo di materiale di spiaggia).
- Valutazione dell'assenza di impatti significativi su acque e fondali sotto il profilo della salvaguardia dei valori biologico-naturalistici: al fine di escludere la possibilità di fenomeni di torbidità persistente delle acque dovuta a fenomeni di diffusione e risospensione di materiali fini nei fondali (materiali ricadenti cioè nella classe "pelite", rappresentata dalla frazione passante al setaccio con maglia 0,0625 mm) andrà valutato l'apporto di pelite per metro lineare di spiaggia per anno, evitando di superare il 50 di pelite nel materiale utilizzato per il ripascimento e i 2 mc per metro lineare di spiaggia per quinquennio nel caso di ripascimenti di durata pluriennale.
- Valutazione della compatibilità del materiale con le finalità balneari: al fine di verificare la coerenza delle caratteristiche tessiturali e del colore del materiale d'apporto con quelle del sito di intervento sono funzionali a tale valutazione, oltre alla compatibilità dei risultati delle analisi microbiologiche.
- Valutazione della compatibilità chimica dei sedimenti da utilizzare per il ripascimento in relazione alla presenza di metalli: il tenore in metalli pesanti non deve essere superiore a quello che naturalmente può essere rilevato nei sedimenti fluviali di alveo attuale dei bacini afferenti la stessa UF in cui sono localizzate le spiagge oggetto dell'intervento.
- Valutazione della compatibilità chimica dei sedimenti da utilizzare per il ripascimento in relazione alla presenza di sostanze d'origine antropica (quali in particolare organometalli, idrocarburi, pesticidi e fitofarmaci), facendo riferimento agli standard di qualità proposti dalla normativa nazionale e dalla letteratura scientifica internazionale
- Valutazione della compatibilità microbiologica

7. I contenuti suggeriti per i progetti di ripascimento costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti di ripascimento presentati da soggetti privati.



Art. 60 Interventi di rinaturalizzazione

1. Nell'ambito degli interventi di rinaturalizzazione della fascia costiera e in coerenza con le linee guida regionali, si auspica la ricostituzione del sistema dunale in quanto sistema risultato di lenti processi di accumulo di sedimenti ad opera del vento, rappresentando anche importante serbatoio in grado di rifornire naturalmente le spiagge soggette ad erosione.
2. Il Piano considera la tutela e il recupero della vegetazione dunare esistente quale premessa e condizione della naturale evoluzione del sistema dunare stesso, in termini di stabilizzazione e accrescimento.
3. Le dune erose e i depositi dunari embrionali, dovranno essere sottoposte a piani di recupero basati su tecniche di ingegneria naturalistica (per es.: schermi frangivento sistemati a scacchiera posti trasversalmente alla direzione dei venti dominanti, realizzati con stuoie di canne e paleria in castagno) in grado di svolgere una importante funzione protettiva favorevole ai meccanismi di accrescimento e stabilizzazione del deposito dunare.
4. La fitostabilizzazione spontanea potrà essere accelerata con l'introduzione di elementi vegetali come di rizomi (piantine) di Gramigna delle spiagge (*Elymus farctus*) e Sparto pungente (*Ammophila arenaria*) ottenute dalla moltiplicazione di ecotipi locali. Gli impianti frangivento saranno segnalati con appositi cartelli sui quali verranno riportate le informazioni tecniche e di assoluto divieto di transito e calpestamento.
6. I materiali naturali spiaggiati, con particolare riferimento ai resti algali e di *Poseidonia oceanica*, non rientrando nella categoria rifiuto, possono essere utilizzati come pacciamanti organici per la stabilizzazione delle dune esistenti.
7. Le aree dunali infestate dal Fico degli Ottentotti (*Carpobrotus acinaciformis*), specie esotica sudafricana invadente che sottrae spazio vitale alle specie psammofile autoctone, saranno bonificate con delicate operazioni (manuali) di asportazione selettiva di ogni minimo frammento di pianta (da cui facilmente può ripartire l'infestazione).
8. Gli interventi di rinaturalizzazione dovranno essere monitorati per un periodo non inferiore a un triennio.

Art. 61 Interventi di recupero del sistema spiaggia-duna-macchia/pineta-aree umide retrodunali

1. Il Piano individua il sistema spiaggia-duna-macchia/pineta-area umida retrodunale, oggi in gran parte distrutto, quale macro-apparato funzionale, protettivo, regolativo e stabilizzante, di tutta una serie di processi idro-geomorfologici tesi a potenziare la resilienza ecologica dell'ecotono costiero, quale principale sistema naturale di difesa dall'erosione e dall'intrusione salina e dei meccanismi naturali di ripascimento degli arenili. Prevede pertanto progetti e interventi integrati tesi al ripristino del sistema, con particolare riferimento alle Unità di litorale 2 e 6 (v. carta delle unità di paesaggio litorale e contesti costieri) e rimanda a studi specialistici di settore.

Art. 62 Interventi di ricarica e riordino delle opere di difesa

1. Si intendono per interventi di ricarica e riordino delle opere di difesa l'insieme degli interventi che servono a ripristinare l'integrità di un'opera di difesa danneggiata o che non esercita più la funzione per il quale è stata realizzata e a garantire il riassetto del profilo dell'opera o di un sistema di opere di difesa per avvenuto cambio delle condizioni ambientali al contorno o per l'inefficacia delle stesse rispetto agli obiettivi prefissati di difesa della costa.



2. Il Piano, per gli interventi di ricarica e riordino delle opere costiere, rimanda a studi specialistici di settore.

Art. 63 Interventi di riassetto costiero: rimozione delle opere di urbanizzazione esistenti sul demanio

1. Si intendono per interventi di ripristino di assetti costieri con rimozione di opere di urbanizzazione esistenti quegli interventi che permettono a un determinato ambito costiero compromesso o in via di compromissione di mitigare o eliminare le situazioni di degrado e recuperare un assetto più coerente con quello originario e con il contesto paesaggistico e ambientale in cui si inserisce. Particolare rilevanza assumono gli interventi di deframmentazione in ambienti costieri sensibili, anche attraverso il declassamento di strade litoranee e la loro riqualificazione come percorsi paesaggistici (strade parco).

Art. 64 Piano di manutenzione degli interventi

1. I progetti relativi agli interventi di recupero e risanamento costiero devono essere accompagnati da un Piano di manutenzione pluriennale.

2. Nel caso di interventi privati la realizzazione delle opere devono essere preventivamente autorizzate e garantite da opportuna polizza fideiussoria. Il Piano di manutenzione di cui al comma 1, relativo agli interventi da realizzare all'interno delle aree SIC/ZPS e del Parco Naturale Regionale deve contenere preventive valutazioni da assoggettare a Valutazione di Incidenza Ambientale.



CAPO 7. AREE DI RILEVANTE PREGIO NATURALISTICO-AMBIENTALE E NORME DI SALVAGUARDIA

Art. 65 Aree di rilevante pregio naturalistico e ambientale

1. Il Piano interessa aree di litorale perimetrato nel SIC/ZPS e nel Parco Naturale regionale. Le suddette aree protette sono riservate prioritariamente alla conservazione degli habitat o al loro recupero, e hanno quale prioritaria finalità l'osservazione scientifica e didattica e la fruizione eco-compatibile del paesaggio.
2. Il Piano per le aree di pregio naturalistico-ambientale da recuperare assume come prioritario, tra gli interventi di salvaguardia e di valorizzazione ambientale, quello della rinaturalizzazione spontanea.
3. Le aree possono essere oggetto di forme di gestione eco-compatibile, anche affidate a cooperative o associazioni con comprovata esperienza nel settore.

Art. 66 Misure generali di salvaguardia per gli habitat costieri

1. Per quanto previsto dall'art. 5 commi 9 e 10 del DPR 357/97, e dalla L. R. 27 gennaio 2015, n. 3 "Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario": gli habitat costieri di interesse comunitario della regione Puglia ricompresi nelle SIC/ZPS, nelle aree naturali protette e nelle aree pubbliche o private comunque sottoposte a tutela ambientale e naturalistica, poste entro trecento metri dal mare non possono essere approvati e/o realizzati interventi, progetti e piani che prevedano o comportano la diminuzione, la frammentazione e/o l'alterazione, ancorché temporanea, della superficie o il peggioramento dello stato di conservazione degli habitat stessi.
2. In tale area è vietata l'eliminazione della vegetazione spontanea tipica degli habitat presenti e l'introduzione di specie alloctone o, seppure autoctone, non appartenenti a popolazioni locali (ecotipi).

Art. 67 Misure di salvaguardia per gli habitat costieri sabbiosi

1. All'interno delle aree perimetrato come SIC/ZPS, nelle aree naturali protette e nelle aree comunque sottoposte a tutela ambientale e naturalistica, occupate da habitat naturali e in particolare da: habitat cod. "1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine", habitat cod. "2110 Dune mobili embrionali", habitat cod. "2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria*", habitat cod. "2250 Perticaia costiera di ginepri (*Juniperus* spp.) (*)", habitat cod. "1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine", di cui all'allegato I della direttiva 92/43 "Habitat", oltre a quanto previsto dal precedente articolo, vigono le misure di salvaguardia di cui ai commi successivi.
2. Nelle aree di cui al comma 1 è vietata qualunque trasformazione del suolo, opere di impermeabilizzazione o riporto di materiali e l'accesso ai mezzi motorizzati. Fatta eccezione per le attività direttamente connesse alla salvaguardia degli habitat, sono vietate inoltre le seguenti trasformazioni:
 - ripascimento strutturale della spiaggia,
 - stoccaggio, prelievo, movimentazione dei sedimenti di spiaggia,
 - livellamento e riprofilatura della spiaggia,
 - vagliatura dei sedimenti di spiaggia,
 - costruzione di piste provvisorie di cantiere,
 - costruzione di manufatti anche stagionali,
 - posteggio di barche, autoveicoli o altri mezzi e materiali,
 - eliminazione delle vegetazione spontanea tipica,



3. Nel caso di presenza accertata di habitat all'interno o sul perimetro delle aree già in concessione o delle nuove aree da concedere, ai divieti di cui sopra si applica altresì un buffer minimo di 10 metri rispetto al perimetro dell'area interessata dagli stessi habitat.

Art. 68 Misure di salvaguardia per gli habitat costieri retrodunali e umidi

1. All'interno delle aree perimetrare come SIC/ZPS, nelle aree naturali protette e nelle aree comunque sottoposte a tutela ambientale e naturalistica, oltre a quelle poste entro trecento metri dal mare, occupate dagli habitat naturali "1410 Pascoli inondati mediterranei" e "1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose", di cui all'allegato I della direttiva 92/43 "Habitat", oltre a quanto previsto dalle misure generali di salvaguardia, vigono le misure di cui ai commi successivi.

2. Nelle aree di cui al comma 1 non sono consentiti:

- interventi che comportano riduzione, frammentazione o alterazione degli habitat se non nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica conformi alle prescrizioni della competente Autorità di Bacino e comunque nel rispetto di criteri finalizzati al mantenimento degli habitat in soddisfacente stato di conservazione. Le eventuali attività di manutenzione idraulica potranno essere progettate anche sulla base di uno studio conoscitivo di dettaglio relativo agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti.
- interventi di interrimento delle zone umide e delle aree temporaneamente allagabili, nonché di trasformazione del suolo delle stesse con opere di impermeabilizzazione, copertura e/o asfaltatura.
- l'utilizzo di diserbanti e gli interventi di pirodiserbo per il controllo della vegetazione nelle aree di cui al comma 1 e in un'area buffer di 100 metri, oltre che in corrispondenza della rete idraulica anche artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori).

3. Non è ammessa la riduzione della complessità morfologica degli alvei dei corsi d'acqua né ulteriori interventi di artificializzazione. Lungo i corsi d'acqua, nel caso in cui la vegetazione ripariale sia assente o scarsamente rappresentata rispetto al potenziale ecologico dell'area, potranno essere individuate, ove possibile dal punto di vista della sicurezza idraulica, superfici di alveo da lasciare indisturbate ai fini del naturale ripristino vegetazionale. Le aree in corso di rinaturalizzazione non potranno essere interessate da interventi, in tutti i casi in cui contribuiscono alla costruzione della rete ecologica locale e a ridurre la frammentazione degli habitat di cui al comma 1.

Art. 69 Misure di salvaguardia per gli habitat costieri rocciosi

1. All'interno del perimetro delle SIC/ZPS, nelle aree naturali protette e nelle aree pubbliche o private comunque sottoposte a tutela ambientale e naturalistica, oltre a quelle poste entro trecento metri dal mare occupate dagli habitat naturali "1230 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con *Limonium* endemico)" di cui all'allegato I della direttiva 92/43 "Habitat" e Habitat integrativi della direttiva 92/43 (Macchie a *Pistacia lentiscus* e *Myrtus communis*, Macchie a *Calicotome*, Garighe ad *Anthyllis ermanniae*, Garighe ad *Erica manipuliflora*, Garighe a *Thymus capitatus*, Garighe a *Cistus* sp. pl., Garighe ad *Euphorbia spinosa*), di cui all'allegato I della direttiva 92/43 "Habitat", oltre a quanto previsto dalle misure generali di salvaguardia, vigono le misure di cui ai commi successivi [integrazione VAS].

2. Nelle aree di cui al comma 1 è vietato trasformare il suolo attraverso la messa a coltura o con opere di copertura, asfaltatura, impermeabilizzazione, riporto di materiali ed è vietato l'accesso ai mezzi motorizzati, se non per attività direttamente connesse alla salvaguardia degli habitat stessi.

3. Nelle aree di cui al comma 1 è vietata qualunque trasformazione del suolo, opere di impermeabilizzazione o riporto di materiali e l'accesso ai mezzi motorizzati. Fatta



eccezione per le attività direttamente connesse alla salvaguardia degli habitat, sono vietate inoltre le seguenti trasformazioni:

- stoccaggio, prelievo, movimentazione dei sedimenti costieri
- costruzione di piste provvisorie di cantiere
- costruzione di manufatti anche stagionali
- posteggio di barche, automobili o altri mezzi e materiali
- eliminazione delle vegetazione spontanea tipica

4. Nel caso di presenza accertata di habitat all'interno o sul perimetro delle aree già in concessione o delle nuove aree da concedere, ai divieti di cui sopra si applica altresì un buffer minimo di 10 metri rispetto al perimetro dell'area interessata dagli stessi habitat.



CAPO 8. MONITORAGGIO

Art. 70 Tratti di arenile con elevata criticità all'erosione costiera

1. I tratti di arenile da assoggettare a Monitoraggio, fanno riferimento ai tratti classificati dal Piano Regionale ad elevata criticità (C1) e a quelli individuati dal PCC, sulla base di studi specialistici.

Art. 71 Aree da assoggettare a monitoraggio ambientale

1. Le aree da assoggettare ad attività di monitoraggio ricadono nelle Udpl 2 e 6 (Unità di paesaggio litorale) e, rispettivamente, nei CC 4-10-11-12 (Contesti Costieri).

Art. 72 Le attività di monitoraggio

1. Le attività di monitoraggio previste dal Piano, a integrazione di quelle previste a livello regionale, riguardano:

- il monitoraggio dello stato della costa, per l'aggiornamento continuo delle conoscenze sulla linea di costa, al fine di programmare gli interventi di recupero e risanamento costiero e per consentire la eventuale riclassificazione, laddove se ne presentino le condizioni, dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale così come definiti dal Piano Regionale;
- il monitoraggio delle condizioni pre-intervento utili a giustificare la realizzazione dell'intervento stesso;
- il monitoraggio dell'efficacia delle azioni promosse dal Piano, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prestazionali attesi.

Art. 73 Monitoraggio delle condizioni di stato della costa

1. Parallelamente al monitoraggio regionale, il Comune attiva il monitoraggio della propria costa.

I contenuti minimi di tale attività di monitoraggio sono di seguito elencati:

- evoluzione della linea di costa, attraverso il rilievo della linea di riva nei tratti di costa sabbiosa in un congruo numero di transetti all'inizio della stagione balneare, prima che si provveda alla sistemazione delle spiagge, e alla fine della stagione;
- evoluzione dei depositi eolici e della vegetazione dunare;
- grado di utilizzazione e di antropizzazione della costa;
- verifica degli interventi di recupero e risanamento.

2. Le modalità di acquisizione e restituzione dei dati devono garantire nel tempo la confrontabilità dei risultati. I dati acquisiti dovranno pertanto restare reperibili e consultabili, nei loro formati originali, e tenuti distinti da elaborazioni ed interpretazioni successive.

Art. 74 Monitoraggio dell'efficacia degli interventi di recupero e risanamento costiero

1. Il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di recupero e risanamento costiero (post - intervento) dovranno avvenire in coerenza con quanto previsto per le attività di monitoraggio, di cui ai precedenti articoli.

Art. 75 Monitoraggio dell'efficacia delle azioni previste dal PCC

1. Il monitoraggio dell'efficacia delle azioni promosse dal Piano rispetto agli obiettivi e ai risultati avviene attraverso l'aggiornamento e/o il popolamento degli indicatori di contesto e degli indicatori di processo (indicatori di attuazione del Piano) compresi nel Piano di monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale redatto nell'ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica del Piano.



2. Il Piano di monitoraggio sarà aggiornato con cadenza annuale e la valutazione degli esiti del monitoraggio sarà restituita in un documento di pubblica consultazione elaborato dall'Amministrazione comunale.



CAPO 9. REGIME TRANSITORIO

Art. 76 Proroga delle concessioni in essere

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 9 della L.R.17/2015, il PCC salvaguarda le concessioni in essere, nella loro consistenza (superficie e fronte mare) come esplicitata da Modello D1 relativo, fino alla scadenza del termine della proroga, 31/12/2020, di cui all'art.1, comma 18 del D.L. 30/12/2009 n. 194, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito, con modificazioni, dalla L.26/2/2010 n.25, fatte salve eventuali modifiche alla suddetta consistenza ai sensi dell'art. 45 del Codice della Navigazione.

2. Possono essere apportate modifiche alla consistenza in essere, fermo restando il fronte mare concesso, e conseguentemente al canone concessorio, ad opera dei concessionari, facendo esplicita domanda all'Amministrazione, corredata da rilievo celerimetrico relativo all'effettiva area utilizzabile.

Art. 77 Norme Transitorie per le concessioni esistenti

1. Il PCC, nel caso delle concessioni presenti nel territorio di Gallipoli, prevede le norme transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedente alla pianificazione. In particolare detta le modalità:

- a) per la trasformazione dei manufatti preesistenti di "tipo stabile", quali opere di difficile rimozione, escluse le sole pertinenze demaniali, in "strutture precarie", ovvero sia di facile rimozione;
- b) per la rimozione delle recinzioni, ancorché regolarmente autorizzate, in quanto considerate pregiudizievoli ai fini dell'accesso al demanio marittimo, anche se non strettamente destinato all'uso turistico - ricreativo;
- c) per l'individuazione di apposite aree da destinare alla traslazione delle concessioni non rinnovabili, in quanto in contrasto con il PCC;
- d) per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti, della larghezza non inferiore a 5 m, attraverso la cessione di almeno 2,50 m da parte di ciascuna di esse, e di fasce di spiaggia parallele al mare (FP/3) per i camminamenti;
- e) per il rientro nei parametri fissati dall'art. 8.1. delle presenti norme.

Art. 78 Adeguamento dei manufatti esistenti

1. All'interno delle aree già date in concessione, i concessionari devono adeguare i manufatti presenti al principio dell'amovibilità, previsto espressamente dalla normativa regionale per le strutture precarie, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 27 comma 4 della presente norma.

2. Ai sensi dell'art. 14 comma 16 della L.R.17/2015, entro e non oltre due anni dalla data di approvazione della pianificazione costiera comunale, le opere di difficile rimozione, realizzate sugli arenili e a esclusione delle pertinenze demaniali, devono, pena la decadenza della concessione e la rimozione in danno, essere trasformate in strutture di facile rimozione, secondo quanto previsto sia dalle presenti norme sia dalle schede allegate in termini di materiali e dimensioni.

3. Qualora entro la data ultima fissata il concessionario non abbia ancora adempiuto al proprio obbligo, sarà revocata la concessione e tutti i manufatti esistenti saranno incamerati tra le pertinenze demaniali.

Art. 79 Recinzioni da rimuovere

1. Le recinzioni esistenti che pregiudicano il libero accesso al demanio, sebbene regolarmente autorizzate, dovranno essere rimosse entro sei mesi a cura e spese del concessionario.



2. Entro due anni dall'approvazione del presente piano le recinzioni autorizzate, che non costituiscano impedimento all'accesso all'arenile, devono essere sostituite a cura e spese del concessionario con recinzioni in materiali e tipologia idonee secondo quanto previsto dalle presenti norme.

3. Qualora entro la data ultima fissata il concessionario non abbia ancora adempiuto al proprio obbligo, sarà revocata la concessione.

4. Tutte le altre recinzioni, ricadenti in area demaniale, che delimitano impropriamente spazi di pertinenza privata, dovranno essere esse stesse rimosse entro due anni dall'approvazione del piano. Per queste, comunque, i privati direttamente interessati, e, nello stesso arco di tempo di un anno, possono avviare autonomamente procedure di sdemanializzazione per evitare la rimozione delle stesse recinzioni.

Art. 80 Accessi pubblici

1. In tutti i casi in cui gli accessi privati, per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, si volessero rendere di tipo pubblico, l'Amministrazione provvederà nelle dovute forme di legge.

Art. 81 Eliminazione delle barriere architettoniche

1. Subito dopo l'approvazione del presente piano tutti i concessionari devono provvedere a eliminare le barriere architettoniche all'interno delle stesse secondo le indicazioni del presente piano.

Art. 82 Definizione di fasce di accesso destinate al libero transito

1. Il PCC prescrive di realizzare, per tutte le concessioni turistico-ricreative, le fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti della larghezza non inferiore a 5 m ed è garantito dai confinanti per ml. 2,50 ciascuno. Pertanto ogni concessionario dovrà liberare 2,50 ml di spiaggia e dovrà curarsi della sua pulizia e manutenzione.

2. All'interno del corridoio i concessionari dovranno realizzare passerelle secondo le indicazioni del presente piano relative a materiali, tipologie e dimensioni.

Art. 83 Lunghezza fronte mare

1. Le concessioni demaniali esistenti il cui fronte mare risulti superiore a 150 m, dovranno rientrare, entro due anni dall'approvazione definitiva del PCC, all'interno di tale limite per conformarsi ai parametri di cui all'art. 8.1 delle NTA del PRC. Il tratto di litorale lasciato libero dovrà essere ripristinato a cura e spese del concessionario.

Art. 84 Traslazione delle concessioni non rinnovabili

1. Ai fini dell'adeguamento dello stato dei luoghi alle previsioni contenute nella pianificazione costiera comunale, in considerazione dell'esigenza di contemperare l'interesse pubblico perseguito dalla sopravvenuta disciplina del demanio marittimo con l'interesse sotteso alle concessioni esistenti, è consentita la traslazione delle concessioni che alla data dell'approvazione del PCC sono collocate in aree in cui vige il divieto assoluto di concessione, secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 1 della L.R.17/2015.

2. Tale trasferimento dovrà avvenire in aree espressamente individuate nel PCC (serie B.3 dell'Atlante cartografico) entro la data del 31/12/2020. Entro tale data le concessioni interessate dalla sopravvenuta difformità dell'attività balneare e delle relative strutture ad essa funzionali dovranno presentare domanda di trasferimento.

3. Le stesse, in caso di concorso di domanda e a parità di caratteristiche progettuali, in prima applicazione delle presenti norme, avranno la priorità nell'assegnazione dell'area.



In mancanza di specifica domanda entro il termine di cui al comma 2, le concessioni collocate in aree in cui vige il divieto assoluto di concessione verranno revocate allo scadere del termine.

Art. 85 Pertinenze demaniali

1. Sono diversi i casi di manufatti preesistenti di “tipo stabile” o “opere di difficile rimozione” sul demanio marittimo, classificate come “pertinenze demaniali”, ovvero strutture di proprietà pubblica insistenti sul demanio che comprendono anche tutte quelle costruzioni di difficile rimozione o inamovibili, edificate da privati, ai quali, alla scadenza della concessione stessa, lo Stato non ne ha ordinato l’abbattimento con il ripristino dei luoghi, acquisendone automaticamente la proprietà, anche in presenza di rinnovo della concessione (art. 49 del Codice della Navigazione).

2. Per tali strutture classificate come pertinenze, molte delle quali situate in aree critiche rispetto alle condizioni di contesto, per erosione e sensibilità ambientale, considerato l’inefficacia del PCC, si demanda al Comune la messa in atto delle più opportune procedure amministrative, di recupero e risanamento costiero.



CAPO 10. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI

Art. 86 Le nuove Concessioni

1. Tutti gli interventi ammessi dal PCC potranno essere realizzati previa acquisizione di titoli abilitativi, concessioni demaniali, secondo procedure di legge.
2. La concessione è l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede, per un periodo di tempo determinato, l'occupazione e l'uso di beni e/o pertinenze del demanio marittimo per finalità conformi alle presenti NTA.
3. Il rilascio di nuove concessioni demaniali, a decorrere dalla data di approvazione del PCC, con riferimento alle aree individuate negli elaborati grafici (serie B.1.3), è disciplinato dagli articoli seguenti, ai sensi delle NTA del PRC, della L.R.17/2015 e del Codice della Navigazione, perseguendo obiettivi di tutela e salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale e del contenimento dei fenomeni di erosione costiera.
4. L'amministrazione si riserva la possibilità di attrezzare autonomamente aree concedibili, destinandoli a SLS, e affidandone la sola gestione a soggetti idonei.

Art. 87 Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo

1. La Concessione Demaniale Marittima può essere rilasciata per l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) gestione di stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate;
 - b) gestione di strutture turistico-ricreative;
 - c) attività sportive compatibili con la balneazione;
 - d) gestione di punti di ormeggio e di specchi acquei;
 - e) gestione di pedane a terra adibite a sosta e solarium;
 - f) gestione di attività produttive in aree demaniali e negli specchi acquei antistanti;
 - g) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;
 - h) noleggio di imbarcazioni;
 - i) esercizi commerciali;
 - j) centri di servizi pubblici.
2. Le attività di natura commerciale, potranno essere consentite se coerenti con la fruizione della spiaggia e con le attività balneari in genere, in conformità alle prescrizioni della pianificazione in materia commerciale.

Art. 88 Procedure di selezione per finalità turistico-ricreative (SB e SLS)

1. Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia.
2. La procedura per l'assegnazione delle aree concedibili destinate a SB e/o SLS, individuate negli elaborati grafici (serie B.1.3), è avviata a seguito di bando pubblico ai sensi dell'art.8 commi 2 e 3 della LR 17/2015 di seguito riportati:
 - *La concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.*
 - *La procedura di selezione del concessionario è avviata in seguito a bando pubblico che deve in ogni caso specificare:*
 - a) *le modalità di presentazione della domanda, secondo le specifiche SID e la documentazione tecnica a corredo della stessa;*
 - b) *termini di presentazione della domanda e della documentazione;*



- c) *i requisiti minimi (moralì e in materia di tutela antimafia) di partecipazione alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (persona fisica o persona giuridica) al momento di presentazione della domanda;*
- d) *le cause di esclusione;*
- e) *i parametri di selezione delle offerte, con particolare riguardo agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, al recupero idrico e all'uso di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico;*
- f) *la composizione della commissione giudicatrice.*

3. In sede di bando inoltre viene definita la localizzazione (a mezzo di rilievo celerimetrico) e la destinazione dell'area SB e/o SLS a base di gara, entro i perimetri definiti dagli elaborati grafici di progetto (serie B.1.3) nel presente PCC.

4. Al fine di garantire la massima trasparenza, il bando è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito telematico istituzionale e, altresì, in ragione della rilevanza economica, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di norme sui contratti pubblici.

5. Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare.

Art. 89 Criteri di valutazione e aggiudicazione

1. Ai fini dell'assegnazione di nuove concessioni per attività turistico - ricreative destinate a SB e SLS, nella definizione dei criteri da applicare nella valutazione dei progetti concorrenti i parametri di valutazione stabiliti nel bando sono i seguenti:

a) parametri ambientali:

- caratterizzazione della vegetazione esistente e rispetto delle norme di salvaguardia per le aree di rilevante pregio naturalistico-ambientale di cui al CAPO 7;
- utilizzo di materiali e tecnologie eco-compatibili e di facile rimozione;
- utilizzo di materiali di minore impatto ambientale e paesaggistico nel rispetto della morfologia del luogo in cui insiste il bene demaniale oggetto di concessione;
- aspetti progettuali inerenti il risparmio energetico, il recupero idrico;
- aspetti igienico sanitari (reti tecnologiche e modalità di scarico);

b) parametri qualitativi:

- modalità e tipologie costruttive di percorsi e camminamenti nel rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per determinate categorie svantaggiate o meritevoli di tutela (quali diversamente abili, anziani e bambini);
- qualità dei servizi proposti (densità ombrelloni, salvataggio e soccorso, servizio medico sanitario, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, noleggi, ecc.);
- modalità di trasporto tra territorio comunale e punti di accesso all'area;
- presenza di sistemi di guida e orientamento specifici per persone cieche o ipovedenti;
- accessibilità a tutti i servizi presenti (area ricreativa, ristorazione, servizi ecc.);
- presenza, nell'area ricreativa, di giochi utilizzabili anche da bambini con disabilità.

c) parametri gestionali:

- gestione diretta della concessione demaniale;
- metodi di pulizia nei tratti di litorale adiacenti;
- creazione di nuova occupazione da dimostrare con progetto gestionale (numero di lavoratori dipendenti che si intendono occupare nella gestione delle attività turistico-ricreative).



Art. 90 Obblighi del concessionario per attività turistico-ricreative

1. Il concessionario, titolare di concessione per attività turistico – ricreative (SB e SLS), o il gestore, devono garantire obbligatoriamente in area demaniale i seguenti servizi minimi:

- pulizia quotidiana dell'area demaniale in concessione e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia e delle aree ad essa limitrofe per una larghezza non inferiore a 20 ml di fronte mare su ciascun lato non oggetto di concessione;
- servizio di primo soccorso, completo dei necessari presidi;
- servizi igienici anche per diversamente abili, collegati alla rete fognaria comunale ovvero dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
- raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto più frequenti sulle spiagge;

Art. 91 Durata delle concessioni

1. Le concessioni per finalità turistico-ricreative, hanno durata di anni sei. Anche a fronte di richieste di concessioni per finalità turistico-ricreative per periodi diversi devono essere rilasciate concessioni della durata di sei anni, fatta salva la facoltà di rinuncia.

2. Per le altre finalità diverse da quelle turistico-ricreative la durata della concessione può essere fissata in relazione ai piani di investimento e ammortamento proposti dai richiedenti.

3. La durata delle concessioni non produttrici di reddito è stabilita in relazione al programma che l'associazione, il soggetto privato o l'ente propone ed è valutata in considerazione dell'impatto che l'attività che si intende svolgere produce sul territorio.

Art. 92 Revoca e decadenza delle concessioni

1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del Codice della Navigazione.

2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone concessorio pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza a parità di condizioni presentate in sede di gara fra più concorrenti per l'ottenimento di una medesima area in concessione.

3. La stessa può essere revocata in seguito a condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportino un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

4. Inoltre, costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza:

- l'accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici all'arenile;
- qualsiasi interessamento o compromissione del cordone dunare;
- la realizzazione di manufatti abusivi o la semplice apposizione di manufatti in area esterna alla FP/2;
- la costruzione ed il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili;
- l'utilizzo di materiale non idoneo a conformarsi alle prescrizioni inserite nel PCC.

5. La revoca non dà diritto a indennizzo per il concessionario, salvo l'ipotesi in cui la revoca medesima determini pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati (in questo caso l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo).



6. Nel caso di revoca parziale si procede a una corrispondente riduzione dell'importo del canone dovuto in via normale, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca.

7. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali, la concessione si estingue.